



***Vademecum sindacale:
temi e questioni attuali
(vol. I)***

A cura dell'Ufficio Sindacale di "Autonomia & Indipendenza"
(Raffaella De Pasquale, Annachiara Di Paolo, Giovanna Giani,
Gennaro Lezzi, Ilaria Pepe)

Cari Colleghi,

in poco più di un anno di attività, il neo-istituito Ufficio Sindacale di AUTONOMIA & INDIPENDENZA si è occupato, nel comune interesse, di approfondire varie tematiche di sicuro impatto pratico nella vita dei magistrati italiani, la cui conoscenza è spesso affidata alla iniziativa estemporanea dei singoli o a casuali tam tam all'interno degli uffici.

L'intento di mettere a disposizione di tutti un solido patrimonio informativo, cui attingere rapidamente in caso di necessità, ha ispirato l'idea di questo breve "vademecum di sopravvivenza" (ci auguriamo il primo di una lunga serie), che riassume i più significativi temi ordinamentali affrontati, nell'ultimo anno, sia dal Legislatore che dal Consiglio Superiore della Magistratura.

I principali contenuti passati in rassegna riguardano: l'articolato tema delle assenze e dei congedi, con un accento particolare dedicato ai congedi parentali e ai permessi; le conseguenze economiche e previdenziali del nuovo regime di accesso al concorso in magistratura, inteso come concorso c.d. di "secondo grado"); le novità in tema di ferie, a seguito di due importanti delibere del CSM dell'anno 2015; infine, il tema della applicazione del c.d. massimale contributivo, con l'approfondimento degli adempimenti necessari per evitare le sfavorevoli conseguenze sul piano previdenziale.

Sono inoltre allegati nella parte finale alcuni "format" di riferimento già diffusi dall'Ufficio Sindacale sulle varie mailing list per la proposizione dei ricorsi amministrativi in materia di premessi, differenze retributive e massimale contributivo.

Non appaia anacronistico l'impiego della forma cartacea, che risponde proprio alla finalità di consentire al lettore di avere a portata di mano un prontuario di taglio pratico per l'agevole reperimento delle informazioni necessarie a risolvere speditamente problematiche di "vita quotidiana".

In ogni caso, il presente lavoro è reperibile anche sul sito web di "Autonomia&Indipendenza"(www.autonomiaeindipendenza.it) ove verranno trasfusi i successivi aggiornamenti.

Sperando di aver fornito, con questo vademecum, un contributo (veramente) "sindacale", ci dichiariamo pronti ad accogliere, in futuro, proposte e suggerimenti da chiunque intenda collaborare in questo faticoso, ma gratificante, impegno associativo.

L'Ufficio Sindacale di "Autonomia & Indipendenza"

INDICE

<u>CAP. 1) CONGEDI – PERMESSI – ASPETTATIVE</u>	pag. 4
CAP 1.1) I congedi per maternità	pag. 34
CAP. 1.2) La questione del trattamento retributivo in caso di permessi	pag. 37
<u>CAP 2) LA RIFORMA DELL’ACCESSO IN MAGISTRATURA E LA C.D. ANZIANITA’ CONVENZIONALE</u>	pag. 41
<u>CAP. 3) LE NOVITA’ IN MATERIA DI FERIE</u>	pag. 46
<u>CAP 4) IL “MASSIMALE CONTRIBUTIVO”</u>	pag. 51
3.1 La questione	
3.2 Le diffide (rinvio)	
3.2 Le domande più frequenti	

Appendice

Modello di diffida su permessi ex art. 104 cpc	pag. 61
Istanza riconoscimento anzianità convenzionale	pag. 62
Massimale contributivo: n. 4 modelli di diffida	pag. 63
Autocertificazione situazione contributiva	pag. 71

CAP 1 – CONGEDI, PERMESSI E ASPETTATIVE (a cura di Raffaella De Pasquale)

1. La tutela della maternità e della paternità

1.1 Congedo di maternità ex art. 16 D. Lgs. n. 151/2001.

Spetta al magistrato per un periodo di cinque mesi ai sensi dell'art. 16 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 151/2001 (2 mesi prima data presunta del parto e 3 mesi dopo data presunta parto).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 lett. a) e 20 del D.Lgs. n. 151/2001 il magistrato può usufruire di un periodo ridotto di astensione *pre partum*, purché a partire dal mese precedente la data presunta del parto, ferma la durata complessiva del congedo di cinque mesi.

Il calcolo del periodo di astensione obbligatoria va effettuato nel modo seguente:

a) parto effettivo coincidente o anticipato rispetto alla data presunta del parto: per entrambe le ipotesi l'inizio dell'astensione obbligatoria *pre partum*, di due mesi, viene calcolato a ritroso, a partire dalla data presunta del parto e quindi va sommata, senza soluzione di continuità, l'astensione obbligatoria *post partum*, di tre mesi.

b) parto effettivo posticipato rispetto alla data presunta del parto: in tale ipotesi, all'esito del calcolo precedente, vanno aggiunti i giorni intercorrenti fra la data presunta e la data effettiva del parto posticipato.

c) qualora la lavoratrice richieda di usufruire di un periodo ridotto di astensione *pre partum*, inferiore ai due mesi purché "a partire dal mese precedente la data presunta del parto" il periodo di astensione obbligatoria, la cui durata complessiva non sarà in ogni caso inferiore ai cinque mesi, avrà inizio dalla data indicata dall'interessata (ove nei termini di legge) e sarà calcolato secondo i criteri di cui alle precedenti ipotesi a) e b).

L'art. 16 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80/2015, dispone che durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei due periodi (*ante* e *post-partum*) superi il limite complessivo di cinque mesi (nella previsione

legislativa ante-riforma era previsto che, in caso di parto prematuro, i giorni non goduti si aggiungessero al congedo *post partum*, fermo restando in ogni caso il limite complessivo di cinque mesi).

La nascita di due o più gemelli non è rilevante ai fini della durata del congedo di maternità, che rimane sempre di cinque mesi complessivi.

L'art. 16 bis D.lgs. n. 151/2001 introdotto dall'art. 2 D. Lgs. 80/2015 dispone che, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. La sospensione del congedo può essere esercitata una sola volta per ogni figlio. Il magistrato dovrà trasmettere al Capo dell'ufficio un'attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

1.2. Congedo di paternità ex art. 28 D. Lgs. n. 151/2001.

Il magistrato padre può usufruire del congedo obbligatorio *post partum*, nei primi tre mesi dalla nascita del bambino, per intero o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di: a) morte o grave infermità della madre; b) abbandono del bambino da parte della madre; c) affidamento esclusivo del bambino al padre; d) riconoscimento del bambino da parte del solo padre.

L'art. 28 comma 1 bis D. Lgs. n. 151/2001 come introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80/2015 dispone che il padre può usufruire del congedo anche quando la madre sia lavoratrice autonoma con diritto all'indennità.

1.3. Interdizione dal lavoro ex art. 17 D.Lgs. n. 151/2001.

Spetta al magistrato in stato di gravidanza nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Se il parto prematuro avviene durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro, è riconosciuto un periodo massimo di cinque mesi di congedo *post partum*.

1.4. Interruzione di gravidanza - morte del figlio al momento del parto o nel periodo di congedo di maternità ex artt. 16 e 19 D. Lgs. n. 151/2001 e art. 12 D.P.R. n. 1026/1976

L'interruzione di gravidanza, a seconda del momento in cui si verifica e della sua causa, comporta l'applicazione delle norme sulla tutela della maternità oppure della disciplina sulla malattia, con alcune deroghe:

- l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto. In tal caso alla lavoratrice spettano i tre mesi di congedo di maternità *post partum*, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'interruzione.

- l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata malattia e non comporta applicazione delle norme sulla tutela della maternità.

- l'interruzione volontaria della gravidanza è considerata malattia e non comporta applicazione delle norme sulla tutela della maternità.

1.5. Congedo di Maternità ex art. 26 D. Lgs. n. 151/2001.

Il magistrato donna che adotta un minore in Italia o all'estero, ha diritto di avvalersi di un periodo di congedo di maternità non superiore a cinque mesi.

In caso di affidamento familiare, invece, il magistrato ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. I predetti congedi spettano a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

Qualora l'affidamento preadottivo o familiare dovesse essere revocato, il diritto al congedo cessa automaticamente.

Al congedo di maternità per adozione o affidamento si applica l'art. 16 bis introdotto dal D. Lgs. n. 80/2015 sulla sospensione in caso di ricovero del minore.

Adozione nazionale.

In caso di adozione nazionale il congedo in esame deve essere fruito entro i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore in famiglia.

La medesima disciplina di applica in ipotesi di affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 184/1983; ovviamente, in tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all'eventuale provvedimento di revoca dell'affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell'art. 23 della L. n. 184/1983.

Adozione internazionale.

In caso di adozione internazionale il magistrato può fruire discrezionalmente, sempre nel limite complessivo di cinque mesi, del congedo di maternità, prima o dopo l'ingresso del minore in Italia.

Prima dell'ingresso del minore in Italia: durante il periodo di permanenza all'estero, che si rende necessario sia per consentire l'incontro con il minore che per attendere il perfezionamento dell'iter adottivo, il magistrato potrà fruire, in tutto o in parte, dei cinque mesi di congedo.

Dopo l'ingresso del minore in Italia: il magistrato potrà usufruire dei cinque mesi di congedo, o del periodo eventualmente residuo, entro i cinque mesi successivi dall'ingresso del minore in famiglia. La medesima disciplina di applica in ipotesi di affidamento pre-adottivo.

Affidamento familiare.

Il magistrato affidatario di minore momentaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può fruire del congedo per maternità, in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo di tre mesi.

Tale congedo deve essere comunque fruito entro cinque mesi dall'ingresso del minore nella famiglia affidataria.

1.6. Congedo non retribuito durante la permanenza all'estero per il disbrigo delle pratiche di adozione ex art. 26 comma 4 D. Lgs n. 151/2001.

Al magistrato che non abbia fruito del congedo di maternità durante il periodo di permanenza all'estero, o che ne abbia fruito solo in parte, è riconosciuta la facoltà di avvalersi di ulteriori periodi di congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

1.7. Congedo di paternità ex art. 31 D. Lgs n. 151/2001.

Al magistrato padre adottivo o affidatario è riconosciuto il diritto di fruire del congedo di paternità in caso di decesso o di grave infermità della lavoratrice madre adottiva o affidataria, in caso di abbandono o di affidamento esclusivo del minore al padre, nonché nell'ipotesi in cui la lavoratrice madre, adottiva o affidataria, abbia rinunciato, anche solo parzialmente, al congedo di maternità.

Il magistrato padre potrà, infine, usufruire del congedo non retribuito previsto per la permanenza, a fini adottivi, nello Stato straniero anche contemporaneamente al proprio coniuge.

Il congedo di paternità è soggetto ai medesimi requisiti previsti per la fruizione del congedo di maternità.

1.8. Congedo parentale (art. 32 D. Lgs. n. 151/2001)

Il congedo parentale è l'astensione facoltativa dal lavoro riconosciuta ad entrambi i genitori in modo autonomo fino ai 12 anni di età del bambino.

In caso di parto gemellare e plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni bambino, dell'intero periodo di congedo parentale previsto dalla legge.

Hanno diritto ad usufruire del congedo parentale i genitori naturali, i genitori adottivi ed affidatari, il genitore solo.

Spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, perché non occupato, disoccupato o lavoratore autonomo.

La durata massima del congedo parentale con riferimento ad uno solo dei genitori è:

☒ per la madre è di 6 mesi;

☒ per il padre è di 6 mesi elevabili a 7 se ha utilizzato almeno tre mesi di congedo;

☒ per il genitore solo è di 10 mesi (le ipotesi di genitore *solo* si realizzano nei seguenti casi: morte dell'altro genitore; abbandono del figlio; affidamento esclusivo del figlio risultante da provvedimento formale; non riconoscimento del figlio da parte di un genitore; grave infermità di un

genitore. Nell'ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori, il genitore richiedente deve rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità).

La situazione di "ragazza madre" o di "genitore *single*" non realizza di per sé la condizione di "genitore solo": deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell'altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

Il congedo parentale può essere fruito da entrambi i genitori anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante l'astensione obbligatoria *post-partum* della madre.

Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato. In questo caso è necessario che tra un periodo e l'altro di congedo vi sia ripresa effettiva del lavoro, anche di un solo giorno.

Nel caso di fruizione in modo continuativo, il computo dei giorni include anche i giorni festivi .

Dopo un periodo di congedo parentale senza aver ripreso servizio si può fruire delle ferie.

Se il Magistrato in congedo parentale si ammala, il congedo è sospeso, su domanda dell'interessato, e l'assenza muta il suo titolo.

Se il Magistrato è in congedo parentale e nel frattempo il bambino si ammala, il congedo è sospeso, su domanda dell'interessato, e l'assenza muta il suo titolo.

Analogamente, il Magistrato può interrompere il congedo parentale richiesto per un figlio se nello stesso periodo si ammala l'altro figlio di età inferiore ai sei anni.

Trattandosi di due situazioni distinte, entrambe tutelate dalla legge, si ritiene possibile interrompere il congedo parentale per un figlio per consentire al medesimo genitore di assentarsi dal lavoro per malattia del bambino (arg. da art. 34 comma 6 che richiama art. 22 c. 6 D. Lgs. N. 151/2001)

1.9. Congedo Parentale per genitori adottivi o affidatari (art. 36 D. Lgs n. 151/2001)

Analogamente a quanto previsto per i genitori biologici, il congedo parentale attribuisce a entrambi i genitori adottivi o affidatari, in modo autonomo, la facoltà di astenersi dall'attività lavorativa, entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia.

1.10. Prolungamento del congedo parentale (art. 33 D. Lgs. n. 151/2001)

Il Magistrato madre o, in alternativa il Magistrato padre, per ogni minore con handicap in situazione di gravità ha diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale.

Esso può esser goduto:

1. in misura continuativa o frazionata;
2. per un periodo massimo, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni;
3. a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

1.11. Congedo per malattia figlio (art. 47 D. Lgs. n. 151/2001)

Il congedo in esame è il diritto di astenersi dal lavoro, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, nel caso di malattie dei propri figli.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Ciascun genitore, alternativamente, ha inoltre diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

Il congedo spetta al genitore richiedente, anche se l'altro non ne ha diritto. Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente; se il figlio è di età compresa tra i 3 e gli 8 anni,

spettano 5 giorni per ciascun genitore (per un totale di 10 giorni complessivi all'anno).

Il padre Magistrato può chiedere il congedo per la malattia del figlio durante il congedo parentale della madre.

Il congedo spetta, anche cumulativamente, a entrambi i genitori se due figli si ammalano contemporaneamente.

Se la malattia del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, a richiesta, le ferie sono interrotte.

Ai congedi per malattia del bambino non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del Magistrato. Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia del Magistrato.

1.12. Congedi per malattia del figlio di genitori adottivi o affidatari (art. 50 D. Lgs. n. 151/2001)

Ai genitori adottivi o affidatari è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per assistere i figli malati. In particolare, ad entrambi i genitori adottivi o affidatari è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro, alternativamente, per il periodo corrispondente alla malattia del figlio sino ai sei anni di età. Dai sei agli otto anni di età del minore, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro, alternativamente, per un periodo massimo di 5 giorni all'anno.

A prescindere dall'ipotesi di cui sopra, i genitori adottivi o affidatari di un minore che all'atto dell'adozione abbia una età compresa tra 6 e 12 anni, possono fruire alternativamente, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, di 5 giorni di congedo di malattia all'anno.

Tabella sinottica delle competenze

Tipologia di assenza	Competenza
Congedo di maternità ex art. 16 D. Lgs. n. 151/2001	Capo dell'Ufficio
Congedo di paternità ex art. 28 D. Lgs. n. 151/2001	Capo dell'Ufficio
Interdizione dal lavoro ex art. 17 D.Lgs. n.	Capo dell'Ufficio

151/2001	
Interruzione di gravidanza - morte del figlio al momento del parto o nel periodo di congedo di maternità ex artt. 16 e 19 D. L.gs. n. 151/2001 e art. 12 D.P.R. n. 1026/1976	Capo dell'Ufficio
Congedo di Maternità ex art. 26 D. Lgs. n. 151/2001 (adozione e affidamento)	Capo dell'Ufficio
Congedo non retribuito durante la permanenza all'estero per il disbrigo delle pratiche di adozione ex art. 26 comma 4 D. Lgs n. 151/2001	Capo dell'Ufficio
Congedo di paternità ex art. 31 D. L.gs n. 151/2001 (adozione e affidamento)	Capo dell'Ufficio
Congedo parentale (art. 32 D. Lgs. n. 151/2001)	CSM
Congedo parentale per genitori adottivi o affidatari (art. 36 D. Lgs n. 151/2001)	CSM
Prolungamento del congedo parentale (art. 33 D. Lgs. n. 151/2001)	CSM
Congedo per malattia figlio (art. 47 D. Lgs. n. 151/2001)	CSM
Congedi per malattia del figlio di genitori adottivi o affidatari (art. 50 D. Lgs. n. 151/2001)	CSM

Tabella sinottica della documentazione da allegare all'istanza.

Tipologia di assenza	Documenti
Congedo di maternità ex art. 16 D. Lgs. n. 151/2001	Certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto. Qualora il magistrato richieda di usufruire di un periodo ridotto di astensione <i>pre partum</i> dovrà trasmettere al Capo dell'Ufficio, altresì, un certificato del medico specialista che attesti la compatibilità con lo stato di salute della madre e del bambino. In caso di parto prematuro, il magistrato, ai fini della rettifica del periodo di astensione già autorizzato,

	dovrà trasmettere il certificato o la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto
Congedo di paternità ex art. 28 D. Lgs. n. 151/2001	Certificazione (o autocertificazione, che non può prodursi però in sostituzione di certificato medico) relativa alle condizioni previste.
Interdizione dal lavoro ex art. 17 D.Lgs. n. 151/2001	Provvedimento con cui l'ASL dispone il periodo di interdizione dal lavoro. In caso di parto prematuro, il magistrato, ai fini della rettifica del periodo di astensione, dovrà trasmettere il certificato o la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.
Interruzione di gravidanza - morte del figlio al momento del parto o nel periodo di congedo di maternità ex artt. 16 e 19 D. Lgs. n. 151/2001 e art. 12 D.P.R. n. 1026/1976	Certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la certificazione attestante la data in cui si è verificata l'interruzione di gravidanza. Al magistrato, nell'ipotesi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è, comunque, riconosciuta la facoltà di riprendere servizio in qualsiasi momento, con preavviso di dieci giorni al Capo dell'Ufficio. In tal caso il magistrato dovrà trasmettere un certificato medico attestante la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. La stessa facoltà di riprendere servizio è riconosciuta al magistrato nel caso di decesso del figlio al momento del parto o nel periodo in cui fruisce del congedo di maternità. In tale ipotesi il magistrato, oltre al certificato medico da ultimo indicato,

	dovrà produrre certificato di morte del bambino o relativa dichiarazione sostitutiva.
Congedo di Maternità ex art. 26 D. Lgs. n. 151/2001 (adozione e affidamento)	Dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza del provvedimento che ha disposto l'adozione o l'affidamento ovvero copia del provvedimento (debitamente secretato relativamente ai dati identificativi del minore). Idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva da cui risulti la data di ingresso in famiglia del minore. Per fruire del congedo durante il periodo di permanenza all'estero, il magistrato dovrà presentare, preventivamente, apposita istanza al Capo dell'Ufficio e, successivamente, al suo rientro in Italia, dovrà allegare la certificazione dalla quale risulti la durata del periodo di permanenza all'estero rilasciata dell'ente autorizzato che ha avuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
Congedo non retribuito durante la permanenza all'estero per il disbrigo delle pratiche di adozione ex art. 26 comma 4 D. Lgs n. 151/2001	Solo successivamente al rientro in Italia il magistrato dovrà allegare all'istanza preventivamente proposta al Capo dell'Ufficio la certificazione dalla quale risulti la durata del periodo di permanenza all'estero rilasciata dell'ente autorizzato che ha avuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
Congedo di paternità ex art. 31 D. Lgs n. 151/2001 (adozione e affidamento)	Certificazione (o l'autocertificazione che non può però prodursi in sostituzione di certificato medico) relativa alle condizioni previste. Nell'ipotesi del congedo successivo all'ingresso in famiglia del minore, la documentazione dovrà essere ovviamente integrata con la

	dichiarazione personale, o la certificazione, che la madre non fruisce o non può fruire del congedo di maternità.
Congedo parentale (art. 32 D. Lgs. n. 151/2001)	Alla domanda devono essere allegati il certificato di nascita del bambino (o autocertificazione) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti per lo stesso figlio dall'altro genitore o dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente diritto al congedo parentale. La richiesta va presentata all'Ufficio di appartenenza almeno 5 giorni prima salvo oggettiva impossibilità. Per oggettiva impossibilità si intende qualsiasi situazione imprevista e imprevedibile che, di fatto, rende impossibile il rispetto dei termini: ad es. la malattia del bambino, quando non si può usufruire dell'assenza a tale titolo, oppure la chiusura improvvisa dell'asilo o della scuola.
Congedo parentale per genitori adottivi o affidatari (art. 36 D. Lgs n. 151/2001)	Vale quanto previsto per i genitori biologici.
Prolungamento del congedo parentale (art. 33 D. Lgs. n. 151/2001)	Alla domanda deve essere allegata la certificazione dell'ASL di riconoscimento della disabilità in situazioni di gravità nonché una dichiarazione sostitutiva attestante la ricorrenza degli ulteriori presupposti.
Congedo per malattia figlio (art. 47 D. Lgs. n. 151/2001)	Il Magistrato deve allegare alla richiesta il certificato attestante la malattia del minore e una dichiarazione sostitutiva attestante la ricorrenza degli ulteriori presupposti. Il Magistrato deve produrre idonea

	certificazione dell'avvenuto ricovero del bambino, per ottenere la sospensione del godimento delle ferie.
Congedi per malattia del figlio di genitori adottivi o affidatari (art. 50 D. Lgs. n. 151/2001)	Vale quanto previsto per i genitori biologici

Tabella sinottica della disciplina retributiva e previdenziale.

Tipologia di assenza	Profili retributivi e previdenziali
Congedo di maternità ex art. 16 D. Lgs. n. 151/2001	Per i periodi in esame spetta l'intera retribuzione. Il magistrato non viene collocato fuori ruolo ed il periodo è computato ad ogni altro effetto giuridico, economico e di carriera. Non rientrando nelle categorie contemplate dall'art. 3 L. n. 27/1981, il congedo in esame non comporta la perdita dell'indennità prevista dalla predetta disposizione legislativa.
Congedo di paternità ex art. 28 D. Lgs. n. 151/2001	Per i periodi in esame spetta l'intera retribuzione. Il magistrato non viene collocato fuori ruolo ed il periodo è computato ad ogni altro effetto giuridico, economico e di carriera. Non rientrando nelle categorie contemplate dall'art. 3 L. n. 27/1981, il congedo in esame non comporta la perdita dell'indennità prevista dalla predetta disposizione legislativa.
Interdizione dal lavoro ex art. 17 D.Lgs. n. 151/2001	Per i periodi in esame spetta l'intera retribuzione. Il magistrato non viene collocato fuori ruolo ed il periodo è computato ad ogni altro effetto giuridico, economico e di

	<p>carriera.</p> <p>Non rientrando nelle categorie contemplate dall'art. 3 L. n. 27/1981, il congedo in esame non comporta la perdita dell'indennità prevista dalla predetta disposizione legislativa.</p>
<p>Interruzione di gravidanza - morte del figlio al momento del parto o nel periodo di congedo di maternità ex artt. 16 e 19 D. L.gs. n. 151/2001 e art. 12 D.P.R. n. 1026/1976</p>	<p>Per i periodi in esame spetta l'intera retribuzione.</p> <p>Il magistrato non viene collocato fuori ruolo ed il periodo è computato ad ogni altro effetto giuridico, economico e di carriera</p> <p>Non rientrando nelle categorie contemplate dall'art. 3 L. n. 27/1981, il congedo in esame non comporta la perdita dell'indennità prevista dalla predetta disposizione legislativa.</p>
<p>Congedo di Maternità ex art. 26 D. Lgs. n. 151/2001 (adozione e affidamento)</p>	<p>Per i periodi in esame spetta l'intera retribuzione.</p> <p>Il magistrato non viene collocato fuori ruolo ed il periodo è computato ad ogni altro effetto giuridico, economico e di carriera.</p> <p>Non rientrando nelle categorie contemplate dall'art. 3 L. n. 27/1981, il congedo in esame non comporta la perdita dell'indennità prevista dalla predetta disposizione legislativa.</p>
<p>Congedo non retribuito durante la permanenza all'estero per il disbrigo delle pratiche di adozione ex art. 26 comma 4 D. Lgs n. 151/2001</p>	<p>Durante tale periodo di assenza il magistrato non viene collocato fuori ruolo e non ha diritto alla retribuzione.</p> <p>Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il magistrato può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.</p>
<p>Congedo di paternità ex art. 31 D. L.gs n. 151/2001</p>	<p>Si applica la medesima disciplina applicata al congedo di maternità</p>

(adozione e affidamento)	
Congedo parentale (art. 32 D. Lgs. n. 151/2001)	<p>I primi 45 giorni di congedo sono qualificati dal C.S.M. quale congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 ove il Magistrato non ne abbia già fruito nell'anno per altre cause; entrambi i genitori Magistrati ne possono fruire contemporaneamente ma ai fini della retribuzione si considera il cumulo dei giorni fruiti da ciascuno fino ad arrivare a quarantacinque giorni. Il successivo periodo, sino ai primi sei mesi di congedo di vita del bambino, spetta il 30% della retribuzione, esclusa l'indennità prevista dall'art. 3 L. n. 27/1981.</p> <p>Oltre il suddetto periodi di congedo, e in ogni caso per i periodi usufruiti dai sei agli otto anni di età del bambino, il Magistrato non ha diritto alla retribuzione (la legge, infatti, prevede il pagamento del 30% della retribuzione solamente se il reddito del richiedente non è superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).</p> <p>Il periodo di congedo in esame è computato nell'anzianità di servizio; le ferie e la tredicesima sono ridotte proporzionalmente.</p>
Congedo Parentale per genitori adottivi o affidatari (art. 36 D. Lgs n. 151/2001)	Vale quanto previsto per i genitori biologici.
Prolungamento del congedo parentale (art. 33 D. Lgs. n. 151/2001)	<p>Al Magistrato spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo di prolungamento del congedo, esclusa l'indennità prevista dall'art. 3 L. n. 27/1981.</p> <p>Il periodo di congedo in esame è</p>

	computato nell'anzianità di servizio; le ferie e la tredicesima sono ridotte proporzionalmente.
Congedo per malattia figlio (art. 47 D. Lgs. n. 151/2001)	I primi 45 giorni di congedo, fino a tre anni di età del bambino, sono qualificati dal C.S.M. quale congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 ove il Magistrato non ne abbia già fruito nell'anno per altre cause. Successivamente al 45 [^] giorno i periodi di congedo non sono retribuiti; le ferie e la tredicesima mensilità sono proporzionalmente ridotti; è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino e successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva.
Congedi per malattia del figlio di genitori adottivi o affidatari (art. 50 D. Lgs. n. 151/2001)	Vale quanto previsto per i genitori biologici

2. I congedi

2.1. Congedo straordinario ex art. 37 del D.P.R n. 3/57.

Spetta per motivi di salute, gravi motivi, esami e matrimonio. Il congedo straordinario ha la durata massima di 45 giorni per anno solare, salvo il caso di matrimonio (per il quale è prevista una durata di 15 giorni) e di esami (per il quale è prevista una durata pari a quella delle prove).

Il congedo straordinario non costituisce un diritto del magistrato (eccezion fatta per fattispecie particolari quali i congedi per malattia e matrimonio), atteso che l'Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nel concederlo.

Si rappresenta ai colleghi che il Consiglio Superiore ha sempre ritenuto che il magistrato potesse fruire del congedo in esame anche in presenza dei

presupposti per usufruire del congedo parentale, chiaramente per la durata massima di 45 giorni all'anno.

Attesa la discrezionalità nella concessione del congedo ed al fine di scongiurare l'instaurarsi di contrastanti orientamenti nei diversi distretti di Corte di Appello, è intenzione di questo Ufficio Sindacale rappresentare al C.S.M. la necessità di inviare sollecitamente una direttiva ai Capi di Corte chiedendo loro di uniformarsi alla prassi già in precedenza seguita dal C.S.M.

2.2. Congedo per eventi e cause particolari (art. 4 c. 2 L. n. 53/2000)

Il Magistrato può chiedere il congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate con decreto ministeriale (vedi D.M. 278/2000).

2.3. Congedo retribuito (art. 42 comma 5 D.lgs. n. 151/2001)

Il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della l. n. 104/1992 ha diritto ad usufruire del congedo di cui all' art. 4 comma 2 l. n. 53/2000 entro sessanta giorni dalla richiesta.

In caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge, subentrano i genitori anche adottivi; in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei genitori, subentrano i figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi ed

in ultimo, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

L'ordine di priorità sopra indicato è vincolante.

Gli unici non espressamente obbligati alla convivenza con la persona con disabilità grave da assistere, restano i genitori.

Per fruire del congedo è necessario che il familiare da assistere non sia ricoverata a tempi pieno salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Il Magistrato, che abbia già fruito del congedo in esame per assistere un familiare con handicap per il periodo massimo di due anni, non può fruire

di ulteriori periodi di congedo per assistenza ad altro familiare con handicap in situazione di gravità né può chiedere di fruire del congedo non retribuito di cui all'art. 4 comma 2 L. n. 53/2000.

In caso di fruizione in modo frazionato, affinché non vengano computati i giorni festivi ovvero il sabato o la domenica è necessaria la ripresa, anche solo di un giorno, dell'attività lavorativa (il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì sempreché non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell'ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi dell'attività lavorativa, le giornate festive, i sabati e le domeniche non vanno computate in conto congedo).

Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n.104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per assistenza alla stessa persona. Fa eccezione a tale regola l'ipotesi di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità; in tal caso i diritti di cui sopra sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 3 L. n. 104/1992 e del prolungamento del congedo.

2.4. Congedi per la formazione (art. 5 l. n. 53/2000 - tipologia sinora mai deliberata dal CSM)

Spetta al Magistrato con almeno cinque anni di anzianità di servizio per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro per un periodo massimo di 11 mesi.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con circolare del 14.7.2009 ha precisato che la concessione del congedo è subordinata alla valutazione discrezionale della compatibilità delle "attività formative diverse" con lo status di magistrato e con le prioritarie esigenze di funzionalità dell'ufficio.

2.5. Congedo straordinario per dottorato di ricerca (art. 2 l. n. 476/1984 – art. 52 l. n. 448/01 – art. 19 l. n. 240/2010 – art. 5 l. n. 119/2011)

Il Magistrato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, che usufruisca o meno della borsa di studio, è collocato in congedo straordinario per motivi di studio.

Non hanno diritto al congedo, con o senza assegni, i Magistrati che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che siano stati iscritti a corsi di dottorato, per almeno un anno accademico.

Tabella sinottica delle competenze

Tipologia di assenza	Competenza
Congedo straordinario ex art. 37 del D.P.R n. 3/57	Capi di Corte
Congedo per eventi e cause particolari (art. 4 c. 2 L. n. 53/2000)	CSM
Congedo retribuito (art. 42 comma 5 D.lgs. n. 151/2001)	CSM
Congedi per la formazione (art. 5 l. n. 53/2000 - tipologia sinora mai deliberata dal CSM)	CSM
Congedo straordinario per dottorato di ricerca (art. 2 l. n. 476/1984 – art. 52 l. n. 448/01 – art. 19 l. n. 240/2010 – art. 5 l. n. 119/2011)	CSM

Tabella sinottica della documentazione da allegare all'istanza

Tipologia di assenza	Documenti
Congedo straordinario ex art. 37 del D.P.R n. 3/57	Certificazione (o autocertificazione, che non può però prodursi in sostituzione di certificato medico) relativa alle condizioni previste.
Congedo per eventi e cause particolari (art. 4 c. 2 L. n. 53/2000)	Alla richiesta, il Magistrato deve allegare la certificazione (o autocertificazione, che

	non può però prodursi in sostituzione di certificato medico) relativa alle condizioni previste.
Congedo retribuito (art. 42 comma 5 D.lgs. n. 151/2001)	Alla richiesta deve essere allegata la certificazione ASL da cui risulti che il familiare da assistere sia disabile in situazione di gravità e una dichiarazione sostitutiva da cui risulti la ricorrenza degli ulteriori presupposti.
Congedi per la formazione (art. 5 l. n. 53/2000 - tipologia sinora mai deliberata dal CSM)	Alla richiesta, il Magistrato deve allegare la certificazione (o autocertificazione) relativa alle condizioni previste.
Congedo straordinario per dottorato di ricerca (art. 2 l. n. 476/1984 - art. 52 l. n. 448/01 - art. 19 l. n. 240/2010 - art. 5 l. n. 119/2011)	Alla richiesta, il Magistrato deve allegare la certificazione (o autocertificazione) relativa alle condizioni previste.

Tabella sinottica della disciplina retributiva e previdenziale

Tipologia di assenza	Profili retributivi e previdenziali
Congedo straordinario ex art. 37 del D.P.R n. 3/57	Comporta la riduzione di un terzo dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per ciascun primo giorno dei

	<p>periodi fruiti e, successivamente al primo giorno, l'esclusione dell'indennità giudiziaria per l'intero periodo. Durante il periodo il magistrato non viene collocato fuori ruolo ed il periodo è computato ad ogni altro effetto giuridico, economico e di carriera</p>
<p>Congedo per eventi e cause particolari (art. 4 c. 2 L. n. 53/2000)</p>	<p>Il Magistrato, che non viene collocato fuori ruolo, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il Magistrato può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.</p>
<p>Congedo retribuito (art. 42 comma 5 D.lgs. n. 151/2001)</p>	<p>Spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita. Per il congedo di durata annuale l'indennità e la contribuzione figurativa spettano sino ad un importo massimo di euro 43.579,06 rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011 (per l'anno 2015 l'importo massimo dell'indennità è pari ad euro 47.446,00). Al Magistrato non viene corrisposta l'indennità di cui all'art. 3 L. n. 27/1981.</p> <p>Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa; le ferie e la tredicesima sono ridotte proporzionalmente.</p> <p>Non sono valorizzabili ai fini pensionistici gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi suindicati.</p>
<p>Congedi per la formazione (art. 5 l. n. 53/2000 - tipologia sinora mai deliberata dal CSM)</p>	<p>Il Magistrato non ha diritto alla retribuzione e il periodo di congedo non è computabile nell'anzianità di servizio; non è cumulabile con malattie, ferie ed altri congedi.</p>

<p>Congedo straordinario per dottorato di ricerca (art. 2 l. n. 476/1984 - art. 52 l. n. 448/01 - art. 19 l. n. 240/2010 - art. 5 l. n. 119/2011)</p>	<p>Dottorato con borsa di studio: al Magistrato non spetta la retribuzione. Il periodo di aspettativa è però utile ai fini dell'anzianità e del trattamento previdenziale</p> <p>Dottorato senza borsa di studio o con rinuncia alla borsa di studio: il Magistrato conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Allorché il Magistrato, nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca decida di interrompere, per sua volontà, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione, è tenuto alla restituzione dei suddetti importi.</p>
--	---

3. I permessi

3.1. Permessi retribuiti ex art. 4 c. 1 L. n. 53/00.

Il magistrato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il Magistrato risulti da certificazione anagrafica.

Il D.M. n. 278/2000 dispone che i permessi possono essere goduti entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di interventi terapeutici.

In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il Magistrato può concordare con il Capo dell'Ufficio diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa (cfr. circolare sulla formazione delle tabelle).

3.2. Permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 L. n. 104/1992.

Al magistrato è riconosciuto il diritto di fruire di tre giorni di permesso al mese per assistere una sola persona disabile in situazione di gravità, a condizione che si tratti di:

- genitori, compresi gli adottivi o affidatari;
- coniuge;

- parenti o affini entro il 2° grado;

parenti o affini entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge del disabile: abbiano compiuto il 65° anno di età; siano affetti da patologie invalidanti; siano deceduti; siano mancanti.

E' altresì attribuito ai genitori naturali, adottivi o affidatari, alternativamente tra loro, il diritto di assistere il proprio figlio disabile in situazione di gravità.

Il magistrato ha diritto di prestare assistenza a più disabili in situazione di gravità a condizione che si tratti di:

coniuge;

parenti o affini entro il 1° grado;

parenti o affini entro il 2° grado qualora i genitori o il coniuge del disabile: abbiano compiuto il 65° anno di età; siano affetti da patologie invalidanti; siano deceduti; siano mancanti.

L'accertamento della ricorrenza dell'"handicap grave" è effettuato da apposita commissione medica.

Lo stato di affezione da "patologie invalidanti" deve riguardare quelle gravi patologie a cui si fa riferimento per la concessione del congedo per gravi motivi di cui all'art. 4 c. 2 L. n. 53/2000 come individuate dal decreto interministeriale n. 278 del 21/07/ 2000 art. 2, lett. d).

Per "mancanti" si deve intendere non solo l'assenza naturale e giuridica quale celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto ma anche tutte quelle le situazioni giuridiche ad esse assimilabili che perdurino nel tempo.

Per poter fruire dei permessi il magistrato deve essere l'unico componente della famiglia che assiste con continuità e in via esclusiva il familiare disabile.

Il magistrato non può fruire dei giorni di permesso retribuito qualora il disabile in situazione di gravità, sia ricoverato a tempo pieno (e cioè per le intere 24 ore), presso "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa".

Le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

3.3. Permessi ex art. 33 comma 6 L. n. 104/1992.

Il magistrato disabile in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 L. n. 104/1992 descritti al precedente paragrafo

3.4. Permessi per cure per gli invalidi ex art. 7 d.l.vo n. 119/2011.

Il magistrato invalido civile cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% può usufruire, ogni anno, anche in maniera frazionata di un congedo per cure per un periodo non superiore ai trenta giorni.

Tabella sinottica delle competenze

Tipologia di assenza	Competenza
Permessi retribuiti ex art. 4 c. 1 L. n. 53/2000	Capi di Corte
Permessi ex art. 33 comma 3 L. n. 104/1992	Capi di Corte
Permessi ex art. 33 comma 6 L. n. 104/1992	Capi di Corte
Permessi per cure ex art. 7 D. L.gs. n. 119/2011	Capi di Corte

Tabella sinottica della documentazione da allegare all'istanza

Tipologia di assenza	Documenti
Permessi retribuiti ex art. 4 c. 1 L. n. 53/00	Certificazione (o autocertificazione, che non può però prodursi in sostituzione di

	certificato medico) relativa alle condizioni previste.
Permessi ex art. 33 comma 3 L. n. 104/1992	<p>Certificazione dell'ASL da cui risulti che il familiare da assistere sia disabile in situazione di gravità e dichiarazione sostitutiva da cui risulti la ricorrenza degli ulteriori presupposti; annualmente il magistrato dovrà inoltre produrre dichiarazione sostitutiva sull'esistenza in vita del familiare disabile e sulla permanenza del giudizio da parte della ASL della gravità della disabilità.</p> <p>Al fine di consentire una migliore organizzazione dell'Ufficio, il magistrato dovrà altresì comunicare le assenze dal servizio al capo dell'Ufficio, con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese e fatte salve dimostrate situazioni di urgenza.</p>
Permessi ex art. 33 comma 6 L. n. 104/1992	<p>Certificazione dell'ASL da cui risulti che il magistrato sia affetto da disabilità grave e, annualmente, una dichiarazione sostitutiva sulla permanenza del giudizio da parte della ASL della gravità della disabilità.</p> <p>Al fine di consentire una migliore organizzazione dell'Ufficio, il magistrato deve comunicare le assenze dal servizio al capo dell'Ufficio, con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese e fatte salve dimostrate situazioni di urgenza.</p>
Permessi per cure ex art. 7 D. L.gs. n. 119/2011	Certificazione medica da cui risulti che il magistrato abbia necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

Tabella sinottica della disciplina retributiva e previdenziale.

Tipologia di assenza	Profili retributivi e previdenziali
Permessi retribuiti ex art. 4 c. 1 L. n. 53/00	I permessi sono retribuiti, con esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 3 L. n. 27/1981 e sono coperti da contributi figurativi; non incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Permessi ex art. 33 comma 3 L. n. 104/1992	I permessi sono retribuiti, con esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 3 L. n. 27/1981 e sono coperti da contributi figurativi; non incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Permessi ex art. 33 comma 6 L. n. 104/1992	I permessi sono retribuiti, con esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 3 L. n. 27/1981 e sono coperti da contributi figurativi; non incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Permessi per cure ex art. 7 D. L.gs. n. 119/2011	Comporta la riduzione di un terzo dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per ciascun primo giorno dei periodi fruiti; esclusione dell'indennità giudiziaria per l'intero periodo. Durante il periodo il magistrato non viene collocato fuori ruolo ed il periodo è computato ad ogni altro effetto giuridico, economico e di carriera.

In relazione al trattamento retributivo nelle ipotesi di fruizione dei permessi ex art. 4 comma 1 l. n. 53/2000 e ex art. 33 l. n. 104/1992, si ritiene che - in virtù di una interpretazione rigorosa delle disposizioni contenute nel richiamato art. 3 l. n. 27/1981 e delle ipotesi tassative ivi previste - vi siano i presupposti per sollecitare il Consiglio e l'A.N.M. ad

avviare una trattativa con il Ministero della Giustizia affinché venga riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità speciale in esame, nonché per valutare l'opportunità di impugnativa dei singoli provvedimenti del Ministero sul punto e/o delle conseguenti buste paga.

4. Le aspettative

4.1. Aspettativa per infermità (art. 68 T.U. impiegati civili dello Stato l. n. 3/1957)

L'aspettativa per infermità se è continuativa non può superare i 18 mesi; il magistrato dopo due mesi viene collocato fuori del ruolo organico con contestuale richiamo in ruolo se l'aspettativa non supera i 6 mesi continuativi. Nel caso in cui il periodo di aspettativa supera i sei mesi e quindi un periodo di 4 mesi di fuori ruolo (sempre continuativi) viene data comunicazione alla Terza commissione per il richiamo in ruolo e l'assegnazione della sede al predetto magistrato.

4.2. Aspettativa per motivi di famiglia (art. 69 T.U. impiegati civili dello Stato l. n. 3/1957)

Il magistrato che richiede l'aspettativa per motivi di famiglia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal primo giorno di aspettativa.

Il CSM ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

4.3. Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge all'estero (l. n. 333/1985 - l. n. 26/1980)

Il Magistrato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato il cui coniuge o convivente stabile svolga servizio all'estero può usufruire di un periodo di aspettativa senza assegni.

Il Magistrato viene messo fuori del ruolo organico della magistratura dal primo giorno di assenza.

L'aspettativa concessa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l' ha originata.

Può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Altra ipotesi di revoca è la mancanza di effettiva permanenza del Magistrato all'estero.

L'effettiva permanenza all'estero, infatti, costituisce il presupposto oggettivo indispensabile non solo per la concessione dell'aspettativa in questione, ma anche per il mantenimento del beneficio.

Tabella sinottica delle competenze

TIPOLOGIA DI ASSENZA	COMPETENZA
Aspettativa per infermità (art. 68 T.U. impiegati civili dello Stato l. n. 3/1957)	CSM
Aspettativa per motivi di famiglia (art. 69 T.U. impiegati civili dello Stato l. n. 3/1957)	CSM
Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge all'estero (l. n. 333/1985 - l. n. 26/1980)	CSM

Tabella sinottica della documentazione da allegare all'istanza

TIPOLOGIA DI ASSENZA	DOCUMENTI
Aspettativa per infermità (art. 68 T.U. impiegati civili dello Stato l. n. 3/1957)	Alla richiesta, il Magistrato deve allegare la certificazione medica relativa alle condizioni previste.
Aspettativa per motivi di famiglia (art. 69 T.U. impiegati civili dello Stato l. n. 3/1957)	Alla richiesta, il Magistrato deve allegare la certificazione (o autocertificazione, che non può però prodursi in sostituzione di certificato medico) relativa alle condizioni previste.
Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge all'estero (l. n. 333/1985 - l. n. 26/1980)	Alla richiesta, il Magistrato deve allegare la certificazione (o autocertificazione) relativa alle condizioni previste.

Tabella sinottica della disciplina retributiva e previdenziale

TIPOLOGIA DI ASSENZA	PROFILI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI
Aspettativa per infermità (art. 68 T.U. impiegati civili dello Stato l. n. 3/1957)	Il magistrato ha diritto all'intera retribuzione per i primi dodici mesi, ad eccezione della speciale indennità di cui all'art. 3 l. n. 27/1981, e alla metà della

	<p>retribuzione per il restante periodo, ma conserva integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Per le patologie riconosciute come causa di servizio non viene operata la riduzione del 50%.</p> <p>Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, delle ferie, della retribuzione, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.</p>
<p>Aspettativa per motivi di famiglia (art. 69 T.U. impiegati civili dello Stato l. n. 3/1957)</p>	<p>Il magistrato non ha diritto ad alcun assegno.</p> <p>Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.</p>
<p>Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge all'estero (l. n. 333/1985 - l. n. 26/1980)</p>	<p>Il periodo di aspettativa non comporta alcuna retribuzione, non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. Comporta, inoltre, la riduzione proporzionale della tredicesima mensilità e delle ferie.</p> <p>Il Magistrato, tuttavia, può procedere al riscatto in tutto o in parte, versando i relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.</p>

Cap. 1.2 - I CONGEDI PER MATERNITA' (a cura di Giovanna Gianì)

1) ASTENSIONE OBBLIGATORIA (congedo di maternità ex art. 16 d lgs 26..03.2001 n. 151)

Spetta al magistrato per un periodo di cinque mesi (2 mesi prima data presunta del parto e 3 mesi dopo data presunta parto).

Per i dettagli sulle modalità di fruizione del congedo si rinvia al capitolo precedente

Dal 2005, tale forma di congedo prevede la corresponsione della intera retribuzione, compresa la indennità giudiziaria.

2) ASTENSIONE FACOLTATIVA: (congedo parentale - art. 32 D.lgs 26.03.2001 n. 151)

Ai sensi dell'art 32 del d lgs 26.03.2001 n. 151, tale forma di congedo spetta:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Dal 25.06.2015 è in vigore (G.U. n. 144 del 24.6.2015) il decreto legislativo n. 15.06.2015, che, novellando il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico a tutela della maternità) e senza innovare la durata complessiva del congedo, contiene rilevanti **disposizioni ampliative** dell'istituto.

La NOVITA' PRINCIPALE consiste nella ESTENSIONE (art. 9) **da tre a SEI ANNI** di vita del bambino dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale (parzialmente retribuito) per maternità (astensione facoltativa), della durata invariata di sei mesi.

Inoltre, il congedo non retribuito può essere fruito fino ai DODICI ANNI di vita del bambino.

Analoga estensione è prevista per le adozioni, per le quali è previsto un aumento del periodo di fruibilità del congedo da OTTO A DODICI anni dall'ingresso in famiglia.

2.1) ISTITUTI INVOCABILI e TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Come già prima dell'intervento normativo, anche oggi è preferibile ricorrere (fino a SEI anni di vita del bambino) all'istituto del **congedo straordinario** (ex art 37 DPR 3/57) con la perdita della sola indennità giudiziaria, piuttosto che fruire del congedo facoltativo (che comporta la ben più gravosa riduzione al 30% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale).

E' infatti prassi dell'amministrazione considerare, ai fini economici, i primi 45 gg. di congedo parentale facoltativo richiesto per anno solare come una *species* del *genus* congedo straordinario (sempre nei limiti della durata semestrale del congedo)

Riepilogando:

PRIMA DELLA RIFORMA di cui al d. lgs 80/2015, la fruizione dell'intero periodo semestrale di congedo doveva avvenire **entro i primi tre anni di vita del bambino** e comportava le seguenti possibilità:

- a) ricorso al "congedo straordinario" fino ad un massimo di 45 gg per anno solare *fino a 3 anni di vita del bambino* e così per complessivi 4-5 mesi (45 gg x 3 anni) + perdita della (sola) indennità giudiziaria;
- b) ricorso al "congedo parentale" per il periodo residuo non più imputabile a congedo straordinario (per esaurimento del periodo massimo fruibile di 45 gg annui) + riduzione al 30% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale

in ogni caso nel limite massimo di sei mesi complessivi

DOPO LA RIFORMA (ed a prassi amministrativa invariata), **il congedo parentale può essere esteso fino a SEI ANNI** di vita del bambino secondo le seguenti modalità:

- a) ricorso al "congedo straordinario" fino al massimo di 45 gg per anno solare + perdita della (sola) indennità giudiziaria

(ESEMPIO: il congedo straordinario potrebbe essere fruito interamente per un mese all'anno fino ai 6 anni di vita del bambino, con la perdita della sola indennità giudiziaria)

b) ove il congedo non venga fruito interamente entro i primi sei anni con le modalità sub a), si può ricorrere, per il periodo residuo, al “congedo parentale facoltativo”, fino ai dodici anni di vita del bambino ma con la riduzione al 30% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ha disposto l'applicazione dei benefici previsti dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 anche oltre l'anno 2015

RIFLESSIONI:

Si ritiene che le segnalate novità legislative, con l' aumento del periodo di fruizione del congedo parentale (alla luce della maggiore onerosità dell' accudimento della prole negli anni che precedono l'inizio della scuola dell'obbligo), implicino l'opportunità di una sollecita **revisione, da parte del C.S.M., del punto 45 della circolare sulla organizzazione degli uffici**, prevedendo l'aumento fino a sei anni dalla nascita del figlio del tempo entro cui è possibile invocare, da parte del magistrato, le suddette modalità organizzative del lavoro.

Si reputa, inoltre, essenziale anche una revisione dei criteri di attribuzione dei **punteggi aggiuntivi per la prole nell'ambito dei trasferimenti orizzontali**, anche tenuto conto delle attuali caratteristiche delle dinamiche dei trasferimenti e dell'età, sempre maggiore, di ingresso in magistratura di colleghe spesso destinate ad uffici molto lontani dall'originaria residenza.

Avendo il legislatore opportunamente ampliato l'arco temporale di vita del minore durante il quale è necessario garantire al genitore un maggior sostegno per poter effettivamente conciliare i tempi di vita e di lavoro, anche in sede di autogoverno si possano e si debbano adeguare tutte le disposizioni che, come sopra esposto, risultano meramente recettizie dei limiti di età previsti dal legislatore.

L'Ufficio Sindacale di Autonomia e Indipendenza, consapevole della estrema rilevanza di tali questioni, sta già operando per ottenere una sollecita risposta del Consiglio Superiore della Magistratura alle nuove indicazioni normative.

Cap. 1.3 - La questione del trattamento retributivo in caso di permessi (a cura di Raffaella De Pasquale)

Merita un approfondimento la questione della retribuzione in occasione dei **permessi**

a) riconosciuti in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente (tre giorni lavorativi all'anno ex art. 4 c. 1 L. n. 53/00), b) riconosciuti per assistere una sola persona disabile (tre giorni lavorativi al mese ex art. 33 comma 3 L. n. 104/92), c) riconosciuti al magistrato disabile in situazione di gravità (tre giorni lavorativi al mese ex art. 33 comma 6 L. n. 104/92).

Nel caso dei permessi di cui alla L. n. 104/92, nonostante l'art. 43, comma 1, D.lgs. n. 151/01 preveda la corresponsione di “un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione”, attualmente, al magistrato che si avvalga del beneficio, viene corrisposta una retribuzione “ridotta”, decurtata dell’indennità giudiziaria di cui all’art. 3 l. n. 27/1981, pur in assenza di norme che espressamente ne escludano il pagamento.

Com'è noto, con l’art. 3 l. n. 27/1981 il legislatore ha istituito, *a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, una speciale indennità non pensionabile da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa prevista dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.*

In merito alla natura della indennità, la Corte costituzionale ha chiarito che essa non è specificamente connessa ne' al rischio professionale, né alla attività decisoria in sé considerata, e che fa parte del trattamento complessivo globalmente spettante al magistrato, essendo collegata al servizio istituzionale da questi svolto e finalizzata alla valorizzazione di tutte le funzioni giudiziarie (Corte Costituzionale, sent. nn. 57/1990, 119/1991 e 295/2012).

Dalle pronunce indicate si ricava, dunque, che l’indennità in esame costituisce una voce della retribuzione del magistrato, da cui mutua lo speciale meccanismo di adeguamento triennale ed è finalizzata a compensare gli oneri (di natura economica) connessi all’esercizio della

funzione giudiziaria.

Ciò chiarito, occorre verificare se i permessi di cui agli artt. 33 comma 3 e comma 6 L. n. 104/92 e il permesso di cui all'art. 4 comma 1 l. n. 53/2000 rientrano nelle ipotesi di "esclusione dell'indennità" previste dal legislatore nello stesso art. 3 o se, pur non rientrandovi, possa pervenirsi comunque all'esclusione dell'indennità (occorrendo in altri termini chiarire se la corresponsione dell'indennità sia connessa all'esercizio effettivo delle funzioni, di talché l'elenco dei casi di esclusione previsti dall'art. 3 debba considerarsi esemplificativo e non tassativo).

Orbene, sotto il primo profilo, può agevolmente affermarsi che i permessi in esame non sono contemplati dalla disposizione contenuta nell'art. 3: pacificamente non rappresentano ipotesi di *congedo facoltativo* per maternità né di *sospensione dal servizio*; allo stesso tempo, non possono ricondursi agli altri casi di esclusione previsti, atteso il riferimento operato dal legislatore a specifici istituti (congedo straordinario e aspettativa), dotati di peculiari caratteristiche e propria disciplina legislativa (così, a titolo esemplificativo, il congedo di cui all'art. 37 dpr n. 3/1957 ovvero l'aspettativa per malattia o motivi di famiglia di cui agli artt. 68 e 69 TU L. N. 3/1957).

Sotto il secondo profilo, riteniamo di escludere che la disposizione in esame possa trovare applicazione in relazione a ipotesi di assenza quali quelle disciplinate dagli art. 4 l. n. 53/2000 e 33 l. n. 104/1992. In tal senso, depongono i principi generali dettati dal codice civile in materia di interpretazione della legge. E' agevole, infatti, evidenziare come il richiamo effettuato a specifici istituti "di assenza dal servizio" contraddica l'ipotesi che il legislatore abbia subordinato la corresponsione dell'indennità all'effettiva prestazione dell'attività giudiziaria: se avesse voluto escludere l'indennità a tutte le ipotesi di assenza dal servizio, per qualsiasi causa, lo avrebbe chiarito, dettando una regola generale attraverso l'utilizzo di formule omnicomprendenti.

In ragione, dunque, della "lettera della legge" e della natura dell'indennità, chiarita dalle richiamate sentenze della Corte Costituzionale, può affermarsi che i casi di esclusione del pagamento della stessa siano tassativi. In altri termini, il legislatore, elencando solo alcune delle ipotesi di assenza dal servizio, ha introdotto una disposizione che, facendo eccezione alla regola generale contenuta nello stesso articolo 3 ("è istituita a favore dei magistrati ordinari ... una speciale indennità...") non ammette

interpretazione analogica.

Tali conclusioni non appaiono smentite dalla circostanza che l'indennità sia stata istituita in relazione *agli oneri che* (i magistrati) *incontrano* nello svolgimento della loro attività: è agevole, infatti, obiettare che il legislatore, indicando i casi specifici di esclusione del diritto all'indennità, abbia ritenuto che ulteriori ipotesi di assenza, non contemplate, non fossero tali da far venir meno i detti *oneri*, perché, in ragione della loro limitata durata, non interrompono la continuità dell'attività lavorativa. A rafforzare la convinzione circa la bontà dell'interpretazione su operata contribuisce la circostanza che, nella formulazione originaria dell'art. 3, era previsto che l'indennità non fosse dovuta nei casi di "assenza obbligatoria o facoltativa" per maternità, ma la L. n. 311/2004 ha successivamente modificato la disposizione *in parte qua* eliminando l'ipotesi di *assenza obbligatoria*. Da ciò deve dedursi che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia consapevolmente inteso introdurre solo limitate eccezioni al diritto all'indennità.

Né, per pervenire ad opposta conclusione, varrebbe richiamare le pronunce della Corte Costituzionale che sembrano sancire una connessione tra l'indennità giudiziaria e l'effettiva prestazione dell'attività (così ord. 106/1997 e sent. 407/1996 secondo cui *l'insieme degli oneri, in relazione ai quali tale indennità è stata istituita, viene meno quando il servizio, per qualsiasi causa, non è concretamente prestato*). Non può, infatti, non considerarsi che si tratta di pronunce, afferenti tipologie di assenza previste esplicitamente dall'art. 3, con le quali la Corte ha rigettato eccezioni di incostituzionalità sollevate per pretesa violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, proprio valorizzando la circostanza che il mancato pagamento dell'indennità era previsto in relazione a specifiche ipotesi in cui veniva meno l'effettività della attività lavorativa.

E' dunque evidente che il ragionamento della Corte, in ragione della specificità delle questione affrontate, non può essere interpretato sino a sostenere che essa abbia inteso ampliare le ipotesi di *esclusione*, riconducendovi tipologie di assenza non contemplate dal legislatore e estranee al *thema decidendum*.

Riteniamo, pertanto, di poter concludere che al Magistrato che fruisca dei *permessi retribuiti* disciplinati dall'art. 4 l. n. 53/2000 e dall'art. 33 l. n. 104/1992 **debba essere corrisposta l'intera retribuzione**, comprensiva

della indennità giudiziaria che, come detto, costituisce una voce del *normale trattamento economico del magistrato*.

Ciò premesso, **riteniamo necessario che l'ANM apra quanto prima un tavolo di confronto con il Ministero su questo tema**, sussistendo tutti i presupposti normativi per rivendicare maggior tutela per i magistrati che si trovano nella situazione di dover fruire di tali permessi. Invero, sebbene ad analoghe fosse già pervenuto l'avv. Rossi, consulente legale dell'Associazione, con un parere del 15 febbraio 2013 pubblicato sul sito dell'associazione, non consta che sia stato dato seguito a questo parere (né in termini di apertura di tavoli tecnici né in termini di iniziative giurisdizionali). Né sono state rese note le motivazioni di tale scelta di sostanziale inattività.

Nelle more del confronto in sede associativa e ministeriale, riteniamo utile mettere a disposizione, nell'Appendice del presente lavoro, un **modulo di istanza volta ad ottenere il pagamento dell'indennità giudiziaria non corrisposta** oltre interessi e rivalutazione, sottolineando peraltro che il **termine di prescrizione** in relazione alle indennità non corrisposte è quello **quinquennale** e che, in caso di rigetto dell'istanza di pagamento inviata al Ministero, il relativo provvedimento dovrà essere eventualmente impugnato nei termini di legge.

CAP. 2 - I NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO IN MAGISTRATURA (a cura di Annachiara Di Paolo)

1. Le riforme del 2006/2007 ed I nuovi requisiti di ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria.

Come noto con la disciplina introdotta dagli artt. 1 e ss. D. Lgs. n. 160/06 (come modificato dalla L. n. 111/07), sono stati modificati i requisiti di ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria.

A seguito di tale riforma può in particolare affermarsi che tale concorso è un concorso di cd. secondo grado.

Invero, per l'accesso al concorso, oltre alla laurea almeno quadriennale in giurisprudenza, sono richiesti ulteriori e specifici requisiti di ammissione, riguardanti: pregressa esperienza lavorativa, professionale, di studio o di ricerca.

L'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 160/06 (come modificato dalla L. n. 111/07), relativo ai *"Requisiti per l'ammissione al concorso per esami"* dispone infatti che :

"1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con

almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162".

Va aggiunto che la Corte costituzionale, con sentenza 6-15 ottobre 2010, n. 296 (G.U. 20 ottobre 2010, n. 42 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità della lettera *f)*, nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.

Alla luce di tale normativa può affermarsi che vi è stata una parificazione fra le magistrature amministrativa/contabile e quella ordinaria per quanto attiene ai requisiti necessari per l'accesso alla magistratura.

2. Il beneficio dell'anzianità convenzionale.

Dalla parificazione dei requisiti di ammissione ai concorsi per le diverse magistrature deve conseguire, per i magistrati ordinari che hanno superato un concorso di "secondo grado", una assimilazione nel trattamento economico con quelli amministrativi e contabili.

In particolare viene in rilievo la cd. anzianità convenzionale di cui godono i magistrati amministrativi/contabili e gli avvocati dello Stato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n. 425/1984 relativa al solo trattamento economico dei magistrati (è infatti pacifico che il riconoscimento

dell'anzianità di cinque anni previsto dalla norma in esame attenga esclusivamente agli aspetti retributivi e non anche quelli giuridici).

Tale norma prevede segnatamente che: *“I periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza”*.

La giurisprudenza amministrativa afferma che L'art. 4 comma 2 legge n. 425/1984 laddove fa riferimento a *“periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura”* collega il beneficio dell'anzianità convenzionale a magistrati che, per l'accesso al ruolo di appartenenza, abbiano sostenuto un concorso di secondo grado, per accedere al quale è richiesto oltre al titolo di studio una specifica attività pregressa.

Orbene, considerato che a seguito delle riforme del 2006/07 anche il concorso di accesso alla magistratura ordinaria è un concorso di secondo grado, occorre interrogarsi sull'esistenza in capo ai magistrati ordinari che abbiano superato tali concorsi a vedersi riconoscere il diritto al beneficio dell'anzianità convenzionale, che, in pratica, comporta un incremento di circa 500,00 € lordi al mese.

3. Il riconoscimento del beneficio dell'anzianità convenzionale ai magistrati nominati con D.M. del 2010 e di anni successivi.

Occorre chiarire che il beneficio in esame non è automaticamente applicabile a tutti i magistrati che abbiano superato un concorso di secondo grado.

Ciò in quanto l'art. 4 comma 2 legge n. 425/1984 non collega il beneficio dell'anzianità convenzionale al mero superamento di un concorso di secondo grado, ma fa chiaramente riferimento a *“periodi di servizio e di attività professionale”* richiesti per l'accesso al concorso.

Di contro l'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 160/06 (come modificato dalla L. n. 111/07) fra i requisiti per l'accesso al concorso di magistrato ordinario prevede sia pregresse esperienze lavorative o professionali sia pregresse attività di studio o di ricerca.

Orbene, stando ai primi precedenti giurisprudenziali sul punto, le attività di studio e ricerca non possono essere equiparate ad attività lavorative e professionali.

Tale ragionamento è infatti alla base della decisione n. 25/14 del TAR Sicilia, sez. Catania (avverso la quale pende gravame dinanzi al C.G.A. della

Regione Sicilia), che ha deciso sul ricorso proposto da due magistrati ordinari, nominati con d.m. 5.8.2010, volto ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità convenzionale.

Un ricorrente era stato ammesso al concorso perché in possesso della qualifica di pubblico impiegato con servizio ultraquinquennale, mentre l'altro ricorrente era stato ammesso al concorso perché in possesso di titolo di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'università di Catania

Il Tar, proprio sul presupposto dell'impossibilità di equiparare l'attività di studio e ricerca all'attività lavorativa e professionale, ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente che aveva svolto precedente attività lavorativa presso una pubblica amministrazione ed ha invece rigettato il ricorso presentato dal ricorrente che aveva il titolo di specializzazione.

In conclusione, può affermarsi che il beneficio economico dell'anzianità convenzionale deve essere riconosciuto ai magistrati ordinari, nominati con D.M. del 2010 e di anni successivi, che siano stati ammessi al concorso in quanto in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) dell'art. 2 comma 1 d. lgs. n. 160/2006, e cioè: ai magistrati amministrativi e contabili; ai procuratori dello Stato; ai dipendenti dello Stato con almeno cinque anni di anzianità ed in possesso della prescritta qualifica; agli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche; ai dipendenti della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali con almeno cinque anni di anzianità ed in possesso della prescritta qualifica; a coloro che abbiano svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni.

Più controversa appare la posizione dei magistrati ordinari, sempre nominati con D.M. del 2010 o di anni successivi, che siano stati ammessi al concorso in quanto in possesso dei requisiti di cui alla lettera f) dell'art. 2 comma 1 d. lgs. n. 160/2006, cioè degli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari.

Ciò in quanto, come sopra esposto, la Corte costituzionale, con sentenza 6-15 ottobre 2010, n. 296, ha dichiarato l'illegittimità della lettera f), nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.

Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, si potrebbe ritenere che vadano esclusi dal beneficio dell'anzianità convenzionale coloro che sono stati ammessi al concorso poiché abilitati all'esercizio della professione forense senza tuttavia essere iscritti all'albo degli avvocati,

poiché la mera abilitazione all'esercizio di una professione non è equiparabile ad un pregresso periodo di servizio o di attività professionale; soluzione opposta dovrebbe invece essere adottata per coloro che sono stati ammessi al concorso poiché avvocati iscritti all'albo degli avvocati, poiché l'iscrizione all'albo è di per sé solo indice di esercizio di un'attività professionale.

Non constano di contro all'attualità precedenti favorevoli al riconoscimento del beneficio in esame ai magistrati ordinari che siano stati ammessi al concorso in quanto in possesso dei requisiti di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 2 comma 1 d. lgs. n. 160/2006, e cioè: ai laureati che hanno conseguito un diploma di specializzazione per le professioni legali; ai laureati che hanno conseguito un dottorato di ricerca in materie giuridiche; ai laureati che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Nella Appendice è riportato un modello di diffida per la richiesta al Ministero della corresponsione della indennità

CAP. 3 LE NOVITA' IN MATERIA DI FERIE DEI MAGISTRATI A SEGUITO DELLE DELIBERE DEL C.S.M. DEL 26.03.2015 (a cura di Lavinia Spaventi)

In tema di ferie, nel corso del 2015, il Consiglio Superiore della Magistratura ha licenziato due Delibere, volte a disciplinare le ricadute, nella gestione degli uffici giudiziari e nella attività giurisdizionale dei magistrati, della riforma legislativa introdotta con la Legge n. 162 del 2014, la quale, come è noto, ha ridotto i giorni di congedo ordinario del personale di magistratura da 45 a 30 giorni per anno.

Viene così affermato dal Consiglio Superiore, a chiare lettere, dopo una disamina dell'evoluzione normativa in punto di sospensione feriale dei termini e di ferie dei magistrati e alla luce della attuale volontà del legislatore di massimizzare la produttività dei tribunali, equiparando il personale di magistratura agli altri pubblici dipendenti, che **oggi le ferie dei magistrati hanno perso il carattere "ibrido"** di lasso temporale in cui il magistrato si dedicava anche alla stesura dei provvedimenti più complessi, al riordino del ruolo, alla definizione degli affari di più risalente pendenza e, doverosamente, anche all'aggiornamento professionale e allo studio. Oggi il congedo ordinario deve essere inteso invece come un **periodo feriale effettivo**, destinato esclusivamente al recupero delle energie psicofisiche, ossia un periodo durante il quale non pendono e non devono pendere in capo al magistrato obblighi lavorativi di alcun genere, né di studio dei procedimenti, né di redazione dei provvedimenti, né di aggiornamento professionale.

Dal principio cogente che **l'effettività delle ferie vieta di svolgere attività lavorativa di qualsivoglia genere durante il congedo ordinario**, dovrà necessariamente discendere anche una ricaduta **sia** sul piano dell'attività organizzativa degli uffici giudiziari, **sia** sul piano delle valutazioni disciplinari.

Quanto a quest'ultimo profilo, d'ora in poi dovrà quindi ragionevolmente affermarsi l'irrelevanza ai fini della responsabilità disciplinare del mancato rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti in ragione della sospensione delle attività lavorative durante il periodo feriale.

Il Consiglio invita quindi i capi degli uffici a *"determinare le modalità di fruizione delle ferie.... degli altri quattro di festività soppresse, in modo da*

*garantire la continuità del funzionamento del servizio giudiziario, individuando “fasce di fruibilità” privilegiate che - per evidenti ragioni organizzative devono coincidere di regola con la settimana immediatamente antecedente l’inizio del periodo feriale e la settimana immediatamente successiva, durante le quali le attività degli uffici giudiziari devono limitarsi alle urgenze allo scopo di consentire l’ordinata definizione e ripresa delle attività giudiziarie” (c.d. “**periodo cuscinetto**)”.*

Da tale affermazione di principio discende che anche nella settimana anteriore all’inizio del periodo feriale e a quella immediatamente successiva i dirigenti non possono dare all’ufficio una connotazione di piena attività giudiziaria, con calendarizzazione di udienze di tipo ordinario.

Si tratta di periodi di assorbimento delle ultime attività svolte e di preparazione per quelle nuove post ferie, che prima erano gestite dal magistrato in costanza di ferie e che oggi non possono più gravare su quest’ultime.

Si ritiene opportuno rinviare, per gli approfondimenti e i profili di dettaglio delle Delibere di IV e di VII Commissione, al lavoro già presente sul sito di Autonomia e Indipendenza (LE FERIE DEI MAGISTRATI - VADEMECUM ESPLICATIVO SULLE DELIBERE DEL C.S.M. DEL 26.03.2015 - *Il diritto ai giorni di congedo ordinario, fra vecchia e nuova normativa, decreto ministeriale e delibere del CSM. N. 2 del 2015*), e in particolare, quanto agli aspetti relativi a:

1. **Riserva di fruizione di alcuni giorni di ferie al di fuori del periodo feriale.**
2. **Revoca delle ferie.**
3. **Osservazioni contro i provvedimenti in materia di fruizione delle ferie.**
4. **Ricadute organizzative in relazione a specifiche funzioni (Pubblico Ministero, GIP, Sorveglianza)**

Appare invece utile menzionare specificatamente in questa sede le ricadute sul piano organizzativo, disciplinare e valutativo della professionalità, dei seguenti aspetti:

1. In tema di **richiesta di ferie nell’arco settimanale** (Paragrafo 2 della Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie), va tenuto conto del fatto che tanto la Circolare di IV Commissione

quanto la Circolare di VII Commissione contengono disposizioni innovative concernenti, direttamente od indirettamente, anche l'individuazione dei giorni nell'arco della settimana che possono ovvero debbono essere oggetto di richiesta di ferie.

Le disposizioni delle due delibere devono essere quindi necessariamente esaminate in combinato disposto, in quanto la circolare in tema di valutazione di professionalità oggi prescrive che: *“la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze a turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute ed indifferibili”* e che ai fini della verifica del rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti va fatta salva *“la necessità di garantire l'effettività della fruizione delle ferie”*, esplicitandosi, quali ragioni obiettivamente idonee a giustificare il ritardo, *“il periodo di ferie o di assenza giustificata a qualsiasi titolo”*.

Ne discende che, sul piano operativo, possono menzionarsi le seguenti ipotesi di pratica applicazione delle disposizioni medesime:

- è possibile, nell'arco della settimana, richiedere ferie (o festività soppresse) per i soli giorni d'udienza, rappresentando al Dirigente di essere impegnati, nei soli giorni intermedi (sempre in forza del preminente principio di effettività delle ferie) in attività di studio, di redazione di provvedimenti o di c.d. reperibilità;
- il Dirigente può rigettare l'istanza *in tutto o in parte* ovvero estendere d'ufficio il periodo di ferie richiesto anche al c.d. giorno intermedio sempre motivando in modo specifico e solo laddove non riscontri la ricorrenza delle esigenze rappresentate dal richiedente (quanto al rigetto) ovvero riscontri la ricorrenza di specifiche esigenze organizzative (quanto all'estensione d'ufficio);
- è del pari possibile limitare la richiesta di ferie ai giorni da lunedì a venerdì della singola settimana, non essendo prevista la presenza in ufficio nella giornata di sabato (fatta eccezione per i turni calendarizzati o per le urgenze sopravvenute ed indifferibili); è infatti arduo ipotizzare che il Dirigente possa motivatamente rigettare la richiesta di ferie per periodo lunedì/venerdì (non potendo il Dirigente prevedere *ex ante* che il magistrato non si dedichi nella giornata di sabato ad attività lavorative fisiologicamente non prevedenti la presenza in ufficio);

- è soprattutto precluso al Dirigente di procedere all'estensione d'ufficio della richiesta di ferie anche alla giornata di sabato durante il periodo oggetto di sospensione feriale (e, se più ampio, durante l'intero periodo di predisposizione di tabelle feriali) in quanto in tale periodo è già stato preventivamente individuato il magistrato deputato alla trattazione di tutte le urgenze sopravvenute ed indifferibili anche nella giornata di sabato;

2. In tema di **ferie e di termini di deposito dei provvedimenti**. Sul punto, coerentemente con le premesse alle Delibere in esame, secondo cui la fruizione delle ferie deve essere **effettiva**, sono stati contestualmente introdotti dei correttivi anche alla Circolare in tema di valutazione di professionalità (Circolare 20691 dell'8.10.2007 e successive modificazioni), a mente dei quali la diligenza del magistrato potrà essere desunta:

- dalla presenza in ufficio, ***dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute ed indifferibili;***

- dal rispetto dei tempi per la redazione ed il deposito dei provvedimenti, salvo che sussistano ragioni **obiettivamente giustificabili, quali il periodo di ferie o di assenza giustificata a qualsiasi titolo, dovendosi far salva la necessità di garantire l'effettività della fruizione delle ferie e di ogni altra forma di assenza giustificata.**

Quindi, quanto alla previsione relativa al **sabato**, il CSM evidenzia (a fini disciplinari, organizzativi, di valutazione della diligenza e della professionalità e della fruizione delle ferie) che, sia per i giudici che per i pubblici ministeri, tenuto conto della naturale flessibilità dell'orario di lavoro dei magistrati, **il sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati o attività urgenti e indifferibili**. Ne discende che ove siano stati previsti dei turni di presenza per quanto di urgente possa verificarsi nella giornata del sabato, i magistrati non di turno possono decidere di organizzare il loro lavoro in modo tale da non recarsi in ufficio in quella giornata.

3. Con particolare riferimento alla delicata questione del **rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti** dovrà ritenersi, seppure allo stato solo ai fini delle valutazioni di professionalità, che non debbano computarsi i giorni di ferie o di altra assenza giustificata e

che debbano invece continuare a computarsi, ove non oggetto di una richiesta di ferie (che rimane possibile, seppur non obbligata), i giorni di sabato (non invece, trattandosi di giorni di assenza giustificata, i giorni di domenica).

Inoltre, il Consiglio Superiore chiarisce che è rimessa ai capi degli uffici ogni disciplina di dettaglio volta a regolamentare gli specifici settori dove potrebbero verificarsi necessità di adempimenti urgenti o peculiari (ad esempio, fallimentare, lavoro, sorveglianza, minorile). Tuttavia, quando dovrà essere garantito l'espletamento delle attività urgenti oppure l'adozione di provvedimenti implicanti termini di deposito, **si renderà necessario predisporre un'opportuna turnazione.**

Ne consegue che il principio della piena salvaguardia dell'effettività delle ferie potrà dunque comportare, come corollario, che per tutte quelle funzioni giudiziarie di cui deve essere garantito il funzionamento anche nel mese di agosto, per via delle urgenze, soprattutto nei Tribunali più piccoli, sarà sostanzialmente di difficile applicazione la regola che impone che la maggior parte delle ferie debba essere fruita nel periodo di sospensione feriale.

4.1. La questione

Com'è noto l'art. 2 comma 18 della L. n. 335/95 prevede che per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (di seguito, massimale contributivo).

Tale norma, destinata ad essere applicata a tutte le gestioni previdenziali per le pensioni soggette interamente al sistema contributivo, si applica anche alle Magistrature ed all'Avvocatura dello Stato (limitatamente ai dipendenti privi di anzianità contributiva ante 1996) come può evincersi dall'art. 11 del D.Lgs. n. 165/97 con cui sono stati "armonizzati" ai principi ispiratori della c.d. Riforma Dini i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici non contrattualizzati

Si rende pertanto necessario, alla luce di quanto previsto dall'art. 1 comma 280 della recente L. n. 208/15 ed anche della ricognizione delle posizioni contributive avviata da alcune delle Amministrazioni datrici di lavoro, procedere ad individuare – ed a restringere quanto più possibile - la platea dei Magistrati e degli Avvocati dello Stato assunti dopo il 31.12.1995 cui sia effettivamente applicabile il massimale contributivo.

In particolare, occorrerà verificare che a seguito delle ricognizioni delle posizioni contributive avviate o già definite dalle Amministrazioni rispettivamente competenti sia stata esclusa, come previsto dalla legge suindicata e dalle vigenti circolari I.N.P.S., l'applicabilità del massimale contributivo a tutti i soggetti che abbiano dichiarato di essere – e siano effettivamente - in possesso di anzianità contributive pregresse e, in particolare, a tutti i soggetti che abbiano dichiarato di aver proceduto al riscatto anche solo parziale del corso di laurea frequentato in tutto od in parte ante 1996 (limitandosi ad esempio a richiedere il riscatto di un singolo mese del corso di studi) ed ai soggetti che, pur avendo chiesto di riscattare l'intero corso di studi iniziato ante 1996, si siano avvalsi della rateizzazione del dovuto ed abbiano versato una sola rata

4.2 Modelli di diffida (v. appendice)

4.3 MASSIMALE CONTRIBUTIVO: LE DOMANDE PIU' FREQUENTI (F.A.Q.)

1. E' possibile evitare l'applicazione del massimale contributivo mediante il riscatto degli anni del corso di laurea frequentati anteriormente al 1996?

Si.

Il riscatto degli anni di laurea ante 1996 richiesto a fini pensionistici da magistrati in servizio al momento della domanda di riscatto è utile ad evitare l'applicazione del massimale contributivo ed i contributi da riscatto sono utili sia per il diritto sia per la misura della pensione (si vedano in tal senso l'art. 1 comma 280 della Legge di stabilità per il 2016 e le circolari I.N.P.S. in materia).

Ciò è possibile anche nell'ipotesi di "vuoti contributivi", ossia di assunzione in servizio successiva di alcuni anni rispetto alla conclusione del corso di laurea; in pratica con il riscatto si può evitare il massimale se si è frequentata l'università prima del 1.1.1996 e, dopo alcuni anni di inoccupazione, si è stati assunti.

E' tuttavia necessario precisare che allo scopo è necessario che nei periodi oggetto di riscatto vi fosse totale scopertura contributiva.

2. E' possibile evitare l'applicazione del massimale contributivo mediante il riscatto solo parziale degli anni del corso di laurea od anche di un solo mese?

Si.

E' previsto il riscatto parziale del corso di laurea e in particolare riteniamo che la normativa di settore, non individuando il periodo minimo, consenta di riscattare anche un solo anno od un solo mese.

Riteniamo comunque necessario che l'ANM, a valle della ricognizione delle posizioni contributive avviata dal Ministero, vigili sulla corretta applicazione da parte di tutte le amministrazioni interessate delle circolari INPS che, appunto, consentono sulla base della legislazione vigente il riscatto parziale e non prevedono alcun periodo minimo di riscatto quale condizione per evitare l'applicazione del massimale contributivo.

3. Quando si può chiedere il riscatto?

In ogni momento, fermo il termine di decadenza di cui all'art. 147 del D.P.R. n.1092/1973 (ossia due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio).

Fermo il suindicato termine di decadenza, il riscatto può essere chiesto in ogni momento e quindi anche dopo la scadenza del termine del 16.2.2016,

ordinatorio, concesso dal Ministero con la nota dello scorso 27 novembre e successivamente prorogato (fermo ovviamente restando che gli oneri del riscatto divengono maggiori ad ogni incremento della retribuzione).

Tuttavia, allo stato e tenuto conto di quanto previsto dalla recente legge di stabilità (art. 1 comma 280), chi abbia presentato o presenti la domanda di riscatto dopo il momento in cui si è raggiunto il massimale contributivo, eviterà il massimale contributivo solo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (massimale invece legittimamente applicato nel periodo intercorrente tra il superamento del massimale vigente e la presentazione della domanda di riscatto).

In particolare, come emergente dalla piattaforma rivendicativa depositata da A&I nel corso dell'ultima riunione dell'Intermagistrature, in sede di "Tavolo Tecnico" sosterremo la tesi secondo cui, dopo l'approvazione della legge di stabilità, abbiamo diritto a non vedersi mai applicato il massimale contributivo i colleghi già ultra massimale che hanno chiesto il riscatto quando la loro retribuzione era ancora inferiore al massimale ma non hanno effettuato, anteriormente alla rilevazione delle posizioni contributive recentemente avviata dal Ministero, alcuna comunicazione del riscatto al datore di lavoro ai fini della non applicazione del massimale, come pure richiesta dalla circolare INPS n. 42 del 2009.

Per le ragioni esposte sempre nella piattaforma rivendicativa sosterremo anche la tesi secondo cui i colleghi che già da anni hanno superato il massimale e che tuttavia abbiano presentato la domanda di riscatto solo entro il 16 febbraio 2016, debbano comunque poter evitare l'applicazione del massimale anche per il periodo anteriore alla presentazione della domanda di riscatto.

4. In caso di avvenuta presentazione di domanda di riscatto cosa occorre comunicare al Ministero nel termine del 16.12.2016?

Dovrà autocertificarsi l'avvenuta presentazione di domanda di riscatto all'INPS (con i relativi estremi) e la specificazione del periodo esattamente richiesto per il riscatto.

E' opportuno precisare che il riscatto può essere chiesto on line tramite il sito dell'INPS (previa richiesta e rilascio del relativo PIN dispositivo) oppure tramite un patronato; secondo le informazioni rilasciate dal call center INPS sembrerebbe essere necessario allegare alla domanda il certificato di laurea (comprovante l'avvenuto conseguimento della stessa e l'indicazione degli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso, nonché quelli in cui, per ipotesi, l'interessato si sia trovato in posizione di fuori corso); pur nella consapevolezza della singolarità di simile richiesta in considerazione della normativa sull'autocertificazione, riteniamo

comunque opportuno segnalargli onde evitare che i colleghi si possano trovare impreparati.

In caso invece di riscatto già avvenuto (ossia i cui relativi costi siano già stati sostenuti o siano in corso di pagamento), dovrà autocertificarsi tale circostanza.

Analogamente, in caso di richiesta di riscatto presentata al Ministero (nel periodo in cui era il Ministero ad avere la relativa competenza) e di mancata comunicazione all'attualità degli importi dovuti, dovrà autocertificarsi l'avvenuta presentazione di domanda di riscatto al Ministero ed autodichiarare di essere ancora in attesa dei conteggi; considerato l'elevato numero di colleghi che si trovano in questa situazione, riteniamo opportuno che l'ANM richieda al Ministero di operare anche una ricognizione dei procedimenti di riscatto presso di sé avviati e non definiti, al fine di verificare che tutte le relative posizioni siano state trasmesse all'INPS oggi competente.

In relazione alla posizione di questi colleghi ed al disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, riteniamo che, fermo ogni ulteriore approfondimento, si possa in primo luogo tranquillizzare i colleghi che hanno presentato la domanda di riscatto non all'I.N.P.S., ma direttamente al Ministero della Giustizia, all'epoca competente.

La Corte dei Conti, con sent. n. 337/05, ha infatti chiarito che la decadenza c.d. sostanziale prevista da tale norma trova comunque applicazione solo per i procedimenti amministrativi pensionistici originariamente sorti e gestiti dall'I.N.P.S. e non per i procedimenti amministrativi solo "presi in carico" dall'istituto di previdenza.

Ciò dovrebbe indurre a concludere che i colleghi dei DM 1996/2002 che hanno presentato domanda di riscatto al Ministero subito dopo l'assunzione e sono ancora in attesa della quantificazione dell'importo dovuto non possano essere ritenuti "decaduti" dalla domanda di riscatto presentata (il che risulta peraltro del tutto coerente con la prassi dell'amministrazione di far pervenire la quantificazione dell'importo dovuto ben oltre il termine previsto da tale norma).

Peraltro, anche in relazione alle domande di riscatto presentate all'I.N.P.S. merita un attento approfondimento l'effettiva applicabilità ai dipendenti pubblici della normativa in esame: al riguardo la Corte dei Conti, con sent. n. 582/14, ha infatti precisato, a fronte di un'eccezione di decadenza ex art. 47, che la previdenza pubblica fa riferimento al D.P.R. n. 1092/73, in cui non sono previste norme che sottopongano a termini di decadenza l'esercizio dell'azione giudiziaria, salva la prescrizione dei ratei pensionistici (si consideri peraltro che, proprio con riferimento al riscatto

degli studi universitari, sempre la Corte dei Conti con sent. n. 45/99 ha ribadito l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 147 del D.P.R. n. 1092/73, ma ha anche precisato che, una volta presentata, la relativa domanda non è soggetta ad alcun termine di prescrizione al pari del trattamento di quiescenza).

Venendo quindi al diverso caso di pregressa domanda di riscatto cui non abbia fatto seguito il pagamento dell'importo dovuto e comunicato all'interessato, deve chiarirsi la domanda di riscatto viene considerata rinunciata e la domanda viene archiviata senza ulteriori adempimenti. La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso periodo, anche se gli oneri verranno calcolati con riferimento alla data della nuova domanda. Anche in caso di tardivo versamento dell'importo in unica soluzione, della prima rata o delle rate successive, tale tardivo versamento potrà essere considerato, a domanda, come nuova domanda presentata il giorno del versamento tardivo.

Particolare attenzione in sede di tavolo tecnico dovrà poi essere dedicata al caso di chi, dopo aver ad esempio chiesto il riscatto dell'intero corso di laurea, abbia puntualmente pagato solo la prima delle rate, il che, stando alle circolari I.N.P.S., dovrebbe comportare comunque l'accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all'importo del capitale versato.

5. E' possibile evitare l'applicazione del massimale contributivo mediante il "riscatto" del periodo di servizio militare o di servizio civile sostitutivo?

Si.

E' utile ad evitare l'applicazione del massimale contributivo è anche il periodo di servizio militare o civile sostitutivo prestato sino al 31/12/1995 (se nello stesso periodo vi era totale scopertura contributiva), anche se tale periodo non è preceduto da alcuna anzianità contributiva.

Va tuttavia sottolineato che l'accredito dei contributi figurativi non opera, quanto al servizio civile, per il servizio di volontariato civile prestato nei paesi in via di sviluppo e per il servizio civile prestato nei Comuni terremotati della Valle del Belice e in quelli di Tuscania e Arlenia di Castro in quanto tali periodi comportano il pagamento di retribuzione e il versamento dei previsti contributi previdenziali.

Detto periodo va necessariamente accreditato su domanda dell'interessato, anche se non si tratta tecnicamente di riscatto, ma di accredito di contribuzione figurativa: ciò in quanto l'operazione non è onerosa, come il riscatto, ma gratuita (il che evidentemente muta i

suesposti termini dell'analisi costi/benefici circa l'opportunità di evitare l'applicazione del massimale).

Ove si intenda richiedere tale accredito occorre allegare alla domanda da presentare all'INPS il foglio dell'estratto matricolare o, più semplicemente, autocertificare di aver prestato servizio militare o civile sostitutivo.

Ove si intenda richiedere tale accredito entro il termine concesso con la nota ministeriale (o lo si sia già fatto) occorrerà tramite il modulo di certificazione sostitutiva allegato a detta nota di aver richiesto l'accredito di contribuzione figurativa in relazione al periodo di servizio militare o civile sostitutivo svolto dal (...) al (...).

6. I costi dell'opzione riscatto del corso di laurea - "riscatto" del servizio militare.

Come detto, l'accredito figurativo del servizio militare è gratuito, quindi soffermiamo la nostra attenzione sul riscatto del corso di laurea.

Ebbene, fermo restando che la legge consente una rateizzazione senza interessi fino a 120 rate (e che, inoltrata telematicamente la domanda all'INPS, occorre attendere la quantificazione del dovuto), è indubbio che il riscatto richiesto oggi dell'intero corso di laurea od anche di un solo anno comporti oneri significativi.

L'esatta quantificazione del dovuto comporta l'effettuazione di calcoli complessi e necessariamente individualizzati (si tratta infatti di applicare la riserva matematica di cui all'art. 13 L. n. 1338/1962 e di tenere in considerazione l'età, il sesso e le ultime retribuzioni dell'interessato) per i quali, ribadiamo, sarebbe necessario che l'ANM si attivasse per la stipulazione di una convenzione con un consulente del lavoro.

Per cercare di fornire una prima indicazione di massima ai colleghi abbiamo sviluppato delle possibili ipotesi di calcolo, stando alle quali il riscatto di un anno di laurea chiesto da un magistrato con una retribuzione pari ad € 140.000,00 lordi dovrebbe aggirarsi intorno ad € 40.000,00.

Quindi, ribadito che trattasi di mere ipotesi (non di conteggi svolti da consulenti del lavoro), risulta evidente la convenienza di optare per il riscatto di un singolo mese e la conseguente necessità che l'ANM si attivi per vigilare tutte le amministrazioni interessate si orientino in senso positivo rispetto a tale possibilità di riscatto parziale.

Nell'ottica di una ponderazione complessiva dei costi/benefici, deve altresì rilevarsi che gli importi versati per il riscatto del corso di laurea sono oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

Tra i "costi" del riscatto deve poi essere considerato, sia nell'ipotesi del riscatto della laurea sia del "riscatto" del servizio militare, anche il minor importo della retribuzione netta percepita (frutto del maggior prelievo

contributivo dovuto all'inapplicabilità del massimale a seguito del riscatto).

In concreto, tenuto conto che l'aliquota contributiva a carico del dipendente è ad oggi pari all'8,80% e che sulla quota di retribuzione eccedente gli € 45.530,00 è prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3 ter L. n. 438/92, occorre considerare che in caso di applicazione del massimale sulla quota di retribuzione eccedente il massimale (pari ad oggi ad € 100.324,00, il cui superamento si può verificare dal CUD alla voce totale imponibile pensionistico) non opererà una ritenuta pari quasi al 10% (8,80% + 1%). Analogamente, applicandosi il massimale, diminuirà la base di retribuzione imponibile su cui vengono ad oggi calcolate le ritenute per il Fondo Pensione e per il Fondo credito, ossia dei fondi mediante cui viene finanziato l'aumento figurativo della base imponibile previsto dall'art. 15 L. n. 724/94 (aliquote ad oggi pari, anche secondo il parere dell'Avv. Rossi pubblicato sul sito dell'ANM, all'8,80% del 18% della retribuzione imponibile per il primo ed allo 0,35% del 18% della retribuzione imponibile per il secondo).

In sintesi (sempre procedendo a ipotesi di calcolo/conteggi esemplificativi): ipotizzando che un collega percepisca una retribuzione annua lorda di € 150.000,00 ed ipotizzando (per semplicità) che l'imponibile contributivo coincida con il lordo percepito, il mancato prelievo contributivo annuo del 9,80% sull'importo eccedente il massimale (€ 50.000,00 circa) dovrebbe incrementare la retribuzione lorda di € 5.000,00 annui.

Dunque, il collega in questione si vedrebbe maggiorata la busta paga mensile, in caso di applicabilità del massimale, di circa € 200,00 netti (cui va aggiunto anche il minor prelievo per i suindicati Fondo Pensione e Fondo credito che, per semplicità, non sono stati considerati in questa ipotesi).

Ancora fra i "costi" del riscatto (conseguenti alla scelta di evitare l'applicazione del massimale) deve essere anche considerata l'impossibilità di fruire dei più favorevoli requisiti di accesso alla pensione anticipata, previsti per i soli lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1.1.1996. Infatti, mentre i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 potranno conseguire il diritto alla pensione anticipata se aventi elevate anzianità contributive (dal 1.1.2016 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne), i soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1.1.1996 potranno accedervi al compimento di 63 anni e 7 mesi a condizione che risultino versati ed accreditati almeno

20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare della pensione sia non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

7. I benefici del riscatto

Il principale beneficio dell'opzione della non applicazione del massimale è rappresentato dal maggior importo della pensione che, a legislazione invariata, si andrà a percepire.

In pratica (sempre in base ai primi conteggi esemplificativi), evitando l'applicazione del massimale contributivo, la proiezione futura dovrebbe quella di percepire, una volta in quiescenza, una pensione pari all'incirca al 55 % dell'ultimo stipendio, ovvero all'attualità circa 3900-4000 euro netti. Con il regime del massimale, invece, la prospettiva è decisamente peggiore, potendosi ipotizzare una pensione pari all'incirca al 25 - 30% dell'ultimo stipendio ovvero all'attualità 2000-2300 euro netti (questo perché, quando si opta per evitare il regime del massimale, sulla quota eccedente il massimale non viene versata all'INPS non solo la sola quota di contributi a carico del lavoratore, ma anche la ben più corposa quota a carico del datore di lavoro).

Particolare attenzione merita poi la situazione dei magistrati con familiari interamente a carico, perché nell'infausta ipotesi di decesso del magistrato prima della sua collocazione in quiescenza, il coniuge superstite si troverebbe a percepire una pensione molto vicina all'importo di quella sociale e quindi davvero molto bassa.

8. Quindi quale è il regime più conveniente?

Alla domanda sul cosa convenga fare è necessario fornire risposte individuali e in questa sede non possono che fornirsi dei parametri indicativi di riferimento.

Nell'ipotesi in cui la maggior retribuzione in busta paga venga comunque destinata a risparmio dal magistrato, per comparare i diversi sistemi (massimale o non massimale) occorre tenere presente che la "convenienza" dipende molto dal numero di anni in cui si fruirà di pensione: assumendo per corretti i conteggi esemplificativi sopra riportati, un magistrato che percepisca una retribuzione media di circa € 150.000,00 lordi per 25/30 anni (ossia per il periodo successivo al superamento del massimale e quindi assorbendo nella media, sempre per semplificare, i periodi in cui tale retribuzione è maggiore e quelli in cui è inferiore) potrebbe percepire in più circa € 150.000,00 lordi in tale periodo complessivo (percepiti ovviamente mese per mese), quindi al netto all'incirca la metà di tale importo; ora, ipotizzando una differenza dei due futuri trattamenti pensionistici di circa € 2.000,00 netti mensili, questo significherebbe che percependo anche solo per tre anni la maggior

pensione derivante dalla inapplicabilità del massimale verrebbe sostanzialmente conseguito un importo pari a quello ottenuto come maggior stipendio durante il servizio (ciò senza poter in questa sede ovviamente considerare la redditività dell'eventuale impiego del maggior stipendio percepito in caso di applicazione del massimale).

Ad ogni buon conto, sia che si opti per l'applicazione del massimale ovvero si scelga la soluzione opposta, è essenziale attivarsi per la costituzione di un fondo di previdenza complementare di categoria, dove peraltro anche chi eviterà l'applicazione del massimale potrebbe far confluire parte dei risparmi per cautelarsi dinanzi a futuri ed imprevedibili scelte del legislatore nel senso di ridurre le c.d. "pensioni d'oro".

Il fondo in questione è poi assolutamente necessario, come più volte sottolineato, per coloro che non possono o non vogliono evitare l'applicazione del massimale: ecco perché ribadiamo la necessità che l'ANM apra al più presto un tavolo tecnico con Ministero della Giustizia, MEF ed INPS al fine di prevedere la creazione di fondi complementari di pensione ed accumulo per magistrati.

9. E' necessario continuare a inviare le diffide al Ministero?

Le diffide inviate anche ricorrendo ai moduli predisposti da A&I non si rendono necessarie in relazione all'applicazione del massimale in sé (che discende da norme di legge e dalle opzioni esercitabili dai singoli sulla base di tali norme), quanto piuttosto in relazione al problema dei contributi già indebitamente prelevati oltre il massimale ai colleghi che non hanno anzianità contributiva anteriore al 1.1.1996 né intendono procurarsela mediante il riscatto della laurea o l'accredito figurativo dell'anno di servizio militare.

Sul punto è noto che in materia vige secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la prescrizione quinquennale per cui, nella presente situazione di incertezza (in cui addirittura il Ministero da' conto del diverso comportamento tenuto dalle varie RTS), è del tutto opportuna da parte di questi colleghi l'interruzione a fini cautelativi della prescrizione a mezzo diffide inviate al Ministero.

Va infatti sottolineato che, se è vero che la nota ministeriale del 27 novembre scorso costituisce il primo esito delle diffide inviate (come viene indicato nella nota stessa), è parimenti vero che con tale nota è stata avviata la sola ricognizione delle posizioni contributive, ma non è stata ancora definita la questione dei prelievi indebiti precedentemente effettuati; risulta pertanto opportuno (per i colleghi cui si applica il massimale e la cui retribuzione abbia superato il relativo importo) inviare

le diffide in modo da evitare agevolmente che in futuri eventuali contenziosi aventi ad oggetto gli indebiti prelievi contributivi possa comunque essere eccepita la prescrizione (anche tenuto conto - ad un sommario esame - della dubbia applicabilità ai dipendenti pubblici, il cui trattamento di quiescenza è disciplinato dal T.U. di cui al D.P.R. n. 1092/73, della norma eccezionale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 818/57).

APPENDICE

I - MODELLO DI DIFFIDA PAGAMENTO INDENNITA' per PERMESSI

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi
Ragioneria Territoriale dello Stato di _____

e p.c. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Ufficio Secondo

OGGETTO: Richiesta di pagamento e costituzione in mora ex. art. 1219 c.c.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____, Magistrato con funzioni giudicanti/requirenti in servizio presso _____

Premesso che:

1) nelle date del _____ ha fruito di nn. _____ giorni di permesso ai sensi dell'art. 4 l. n. 53 del 2000 (o 33 l. n. 104 del 1992)

2) per i suindicati giorni di permesso non è stata corrisposta l'indennità di cui all'art. 3 l. n. 27/1981

Evidenziato che:

l'art. 3 su citato non esclude il pagamento della predetta indennità nell'ipotesi di fruizione dei permessi retribuiti di cui al richiamato art. 4 l. n. 53 del 2000 / 33 l. n. 104 del 1992

CHIEDE

a codesto Spett.le Ministero il pagamento dell'indennità non corrisposta maggiorata di interesse e rivalutazione di legge, entro il termine massimo di giorni trenta.

La presente vale anche quale atto di diffida e messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 del Codice Civile

Data

FIRMA

**II - MODELLO DIFFIDA ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO/ANZIANITA'
CONVENZIONALE**

Spett.le MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale Magistrati
Ufficio Stipendi
Via Arenula n.70 00186 - ROMA

**OGGETTO: ISTANZA DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO AI SENSI
DELL'ART. 4, COMMA SECONDO, L. n. 425/84 E DIFFIDA ALLA
CORRESPONSIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE.**

Il sottoscritto dott. _____, nato a _____, residente
in _____, c.f. _____, nominato
Magistrato Ordinario con D.M. _____, in servizio
presso _____;

PREMESSO:

- che il proprio stipendio è stato ed è attualmente calcolato in modo errato;
- che in particolare codesta Amministrazione non ha ancora provveduto a riconoscere l'anzianità convenzionale prevista dall'art. 4 c. 2 l. n. 425/1984;
- che al sottoscritto spetta il riconoscimento di tale beneficio economico in quanto vincitore di concorso di secondo grado, quale deve essere ritenuto quello per l'accesso alla Magistratura Ordinaria a seguito dell'introduzione dei nuovi requisiti di ammissione di cui agli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 160/06 (come modificato dalla l. n. 111/07);
- che in particolare il sottoscritto era in possesso del requisito di ammissione previsto dall'art. 2, comma primo, del d.lgs. n. 160/06 come modificato dalla l. n. 111/07, lettera _____ (come da documentazione giustificativa che eventualmente si allega), da cui si evince il previo espletamento di periodi di servizio e di attività professionale;

DIFFIDA

codesta Amministrazione a procedere immediatamente alla corretta rideterminazione del proprio stipendio secondo i criteri previsti dal suindicato art. 4 c. 2 l. n. 425/1984.

RICHIEDE

a codesta Amministrazione di provvedere all'immediato pagamento di tutte le differenze retributive non corrisposte a far data dalla prima retribuzione percepita (corrispondente a quella del mese di _____) comprensive di arretrati, interessi e rivalutazione, riservandosi in difetto ogni azione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente.

III - DIFFIDE SUL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Premessa

Vengono di seguito riportati alcuni modelli di diffida da inviare, a mezzo pec o raccomandata A/R, al Ministero della Giustizia in relazione ai prelievi contributivi eventualmente già operati sulla quota di retribuzione eccedente il massimale della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95.

Avuto riguardo alle distinte posizioni dei colleghi, sono stati predisposti diversi modelli di diffida, escludendosi ovviamente le ipotesi dei colleghi a cui il massimale non è mai applicabile perché nominati con D.M. anteriori rispetto al 1.1.1996.

In particolare:

il primo modello è rivolto ai colleghi a cui è applicabile il massimale e che intendono richiedere unicamente la restituzione di quanto indebitamente prelevato; in pratica è rivolto a coloro che siano privi di anzianità contributiva ante 1996 (ovvero non intendano avvalersi del riscatto totale/parziale del corso di laurea o dell'accredito di contribuzione figurativa in relazione al servizio di leva) e che hanno interesse, per il passato, solo a richiedere la restituzione di quanto indebitamente prelevato e, per il futuro, ad evitare ulteriori indebiti prelievi.

Il secondo modello è rivolto ai colleghi cui è applicabile il massimale (come nell'ipotesi che precede), ma che, per le ragioni già prospettate nei nostri precedenti documenti, intendono comunque provare a richiedere in via principale che venga "imputato" a pensione quanto sia stato già indebitamente prelevato e, solo in via subordinata, la restituzione dell'indebito, fermo restando l'interesse a chiedere, in entrambi i casi, che per il futuro non vengano ulteriormente operati indebiti prelievi.

Il terzo modello è rivolto ai colleghi che hanno richiesto il riscatto totale/parziale del corso di laurea frequentato ante 1996 o l'accredito di contribuzione figurativa in relazione al servizio di leva svolto ante 1996; in particolare è rivolto ai colleghi che hanno formulato tali domande in epoca

anteriore al superamento del massimale, ma che non hanno comunicato all'Amministrazione tale circostanza ai fini dell'inapplicabilità del massimale anteriormente alla rilevazione delle posizioni contributive attualmente in corso. Tenuto conto del tenore dell'art. 1 comma 280 della Legge di Stabilità già esaminato in altri documenti, il modello è stato predisposto formulando un'istanza principale di non applicazione del massimale sin dal superamento dello stesso e, cautelativamente, una subordinata di non applicazione del massimale solo per il periodo successivo alla comunicazione al datore di lavoro della presentazione della domanda di riscatto/accredito di contribuzione figurativa, con conseguente diffida alla restituzione di quanto indebitamente prelevato sino a tale momento.

Alla luce delle circolari I.N.P.S. e soprattutto della recente Legge di Stabilità, non abbiamo ritenuto opportuno formulare, in via ulteriormente gradata, una diffida alla restituzione di quanto indebitamente prelevato ed alla non effettuazione di ulteriori prelievi per il caso in cui l'Amministrazione ritenga comunque applicabile anche in tali casi il massimale (riteniamo infatti che, a normativa vigente, tale ipotesi possa essere esclusa, ma nulla vieta evidentemente di articolare ulteriori "subordinate" nelle diffide che i singoli riterranno opportuno inviare).

Il quarto modello è del pari rivolto ai colleghi che hanno richiesto il riscatto totale/parziale del corso di laurea frequentato ante 1996 o l'accredito di contribuzione figurativa in relazione al servizio di leva svolto ante 1996; in particolare è però rivolto ai colleghi che hanno presentato tali domande successivamente al superamento del massimale e che hanno comunicato tale circostanza al datore di lavoro in occasione della rilevazioni delle posizioni contributive attualmente in corso. Il modello è stato anche in questo caso predisposto formulando un'istanza principale di non applicazione del massimale sin dal superamento dello stesso ed una subordinata di non applicazione del massimale solo per il periodo successivo alla comunicazione al datore di lavoro della presentazione della domanda di riscatto/accredito figurativo, con conseguente diffida alla restituzione di quanto indebitamente prelevato. Anche in questo caso, come in quello che precede, il singolo può valutare l'opportunità di inserire ulteriori istanze in via "subordinata".

Siamo consapevoli che la complessità delle casistiche è tale da non poter essere esaurita da tali modelli, che dovrebbero tuttavia risultare

utilizzabili quanto meno nelle ipotesi di gran lunga più frequenti del riscatto del corso di laurea. Per quando invece concerne i colleghi che hanno svolto ante 1996 altra attività lavorativa ed hanno quindi già versato contributi in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, casse per liberi professionisti), riteniamo che gli stessi non debbano mai vedersi applicato il massimale, anche laddove non abbiano comunicato all'Amministrazione tale circostanza anteriormente alla rilevazione delle posizioni contributive in corso (in quanto era onere dell'Amministrazione chiedere al dipendente la dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza di anzianità contributive pregresse quanto meno a far data dal momento del superamento del massimale); tuttavia, per cautela, anche tali colleghi possono inviare la diffida, adattando il terzo modello e dando conto analiticamente della loro posizione contributiva.

Inoltre, in disparte la questione della prescrizione già ampiamente esaminata in altri nostri documenti, riteniamo opportuno chiarire che i modelli sono predisposti per essere inviati al solo Ministero della Giustizia (in quanto unico legittimato passivo nell'eventuale giudizio di ripetizione) e che negli stessi è volutamente omessa l'analitica esposizione delle argomentazioni, già prospettate nei nostri precedenti documenti, poste a fondamento delle varie istanze formulate "in via principale" per limitare al massimo l'area di applicabilità del massimale.

Ciò in quanto, in considerazione della molteplicità delle ipotesi di lavoro in campo (anche e soprattutto nell'ambito del costituendo Tavolo Tecnico), riteniamo strategicamente opportuno che in una mera diffida il richiedente si limiti a rappresentare la propria situazione contributiva ed a formulare le proprie istanze, senza vincolarsi in alcun modo ad una specifica ricostruzione giuridica della complessa normativa di settore.

Primo modello

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE MAGISTRATI

via Arenula 70 - 00186 Roma

OGGETTO: PRELIEVI CONTRIBUTIVI SULLA QUOTA DI RETRIBUZIONE ECCELENTE IL MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE EX ART. 2 COMMA 18 L. 335/95.

Il sottoscritto, dott. _____, nato a _____, residente in _____, c.f. _____, Magistrato ordinario nominato con D.M. _____ in servizio presso _____, n. partita stipendiale _____, premesso di essere privo di anzianità contributiva anteriore al 31.12.1995, chiede all'Amministrazione in indirizzo di procedere all'immediata restituzione, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data degli indebiti prelievi, della quota parte di retribuzione che sia stata indebitamente prelevata e sottoposta a contribuzione pensionistica oltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95.

Il sottoscritto diffida inoltre l'Amministrazione in indirizzo ad astenersi dall'applicare ulteriormente il prelievo contributivo sulla quota parte di retribuzione eccedente il suindicato massimale annuo e si riserva l'adozione di ogni opportuna forma di tutela dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

La presente vale a ogni effetto di legge e particolarmente quale atto di messa in mora e di interruzione della prescrizione.

Secondo modello

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE MAGISTRATI

via Arenula 70 - 00186 Roma

OGGETTO: PRELIEVI CONTRIBUTIVI SULLA QUOTA DI RETRIBUZIONE ECCELENTE IL MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE EX ART. 2 COMMA 18 L. 335/95.

Il sottoscritto, dott. _____, nato a _____, residente in _____, c.f. _____, Magistrato ordinario nominato con D.M. _____ in servizio presso _____, n. partita stipendiale _____ premesso di essere privo di anzianità contributiva anteriore al 31.12.1995 chiede all'Amministrazione in indirizzo:

- in via principale che tutti i prelievi contributivi sino a questo momento già indebitamente operati sulla quota parte di retribuzione oltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95 restino acquisiti alla relativa gestione pensionistica e, unitamente alla corrispondente quota a carico del datore di lavoro, siano utilmente computati ai fini del diritto alle prestazioni ed alla relativa misura;
- solo in via subordinata, laddove codesta Amministrazione ritenga applicabile al caso di specie il suddetto massimale e salvo gravame sul punto, che i prelievi contributivi sino a questo momento già indebitamente operati sulla quota parte di retribuzione oltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95 vengano immediatamente restituiti, maggiorati degli interessi al tasso legale dalla data degli indebiti prelievi;

In ogni caso Il sottoscritto diffida inoltre l'Amministrazione in indirizzo ad astenersi dall'applicare ulteriormente il prelievo contributivo sulla quota parte di retribuzione eccedente il suindicato massimale annuo e si riserva l'adozione di ogni opportuna forma di tutela dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

La presente vale a ogni effetto di legge e particolarmente quale atto di messa in mora e di interruzione della prescrizione.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE MAGISTRATI

via Arenula 70 - 00186 Roma

**OGGETTO: PRELIEVI CONTRIBUTIVI SULLA QUOTA DI RETRIBUZIONE
ECCEDENTE IL MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E
PENSIONABILE EX ART. 2 COMMA 18 L. 335/95.**

Il sottoscritto, dott. _____, nato a _____, residente in _____, c.f. _____, Magistrato ordinario nominato con D.M. _____ in servizio presso _____, n. partita stipendiale _____

- premesso di aver maturato un'anzianità contributiva pregressa rispetto al 31.12.1995, avendo presentato domanda di riscatto totale/parziale del corso di laurea frequentato relativamente al periodo _____1 (ovvero avendo presentato domanda di accredito dei contributi figurativi in relazione al servizio militare o civile sostitutivo svolto nel periodo _____);
- premesso che tale domanda è stata presentata in data _____ anteriormente al superamento massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95;
- visto l'art. 1 comma 280 della L. n. 208/2015;

CHIEDE

all'Amministrazione in indirizzo: in via principale, che tutti i prelievi contributivi sino a questo momento operati sulla quota parte di retribuzione oltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95 restino acquisiti alla relativa gestione pensionistica e, unitamente alla corrispondente quota a carico del datore di lavoro, siano utilmente computati ai fini del diritto alle

1 In relazione alla domanda di riscatto, specie se trattasi di domanda risalente nel tempo, può essere opportuno specificare se si è ancora in attesa di quantificazione del dovuto, se l'importo è stato già interamente corrisposto, se è in corso la rateizzazione del dovuto

prestazioni ed alla relativa misura, stante l'inapplicabilità al caso di specie del suddetto massimale;

- in via subordinata, laddove codesta Amministrazione ritenga applicabile al caso di specie il suddetto massimale anteriormente alla comunicazione effettuata dal sottoscritto nell'ambito della rilevazione delle posizioni contributive di cui al provvedimento della medesima Amministrazione in indirizzo del 27.11.2015 (e salvo gravame sul punto), che i prelievi contributivi sino a tale momento operati sulla quota parte di retribuzione oltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95 vengano immediatamente restituiti, maggiorati degli interessi al tasso legale dalla data degli indebiti prelievi;
- in ogni caso, richiamato quanto dichiarato in premessa in ordine alla maturazione di anzianità contributiva pregressa rispetto al 31.12.1995, il sottoscritto diffida inoltre l'Amministrazione in indirizzo ad astenersi dall'applicare ulteriormente nei suoi confronti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95 e si riserva l'adozione di ogni opportuna forma di tutela dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

La presente vale a ogni effetto di legge e particolarmente quale atto di messa in mora e di interruzione della prescrizione.

Quarto modello

AI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE MAGISTRATI
via Arenula 70 - 00186 Roma

**OGGETTO: PRELIEVI CONTRIBUTIVI SULLA QUOTA DI RETRIBUZIONE
ECCEDENTE IL MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E
PENSIONABILE EX ART. 2 COMMA 18 L. 335/95.**

Il sottoscritto, dott. _____, nato a _____, residente in _____, c.f. _____, Magistrato ordinario nominato con D.M. _____ in servizio presso _____, n. partita stipendiale _____

-

premessò di aver maturato anzianità contributiva pregressa al 31.12.1995, avendo presentato domanda di riscatto totale/parziale del corso di laurea frequentato relativamente al periodo_____ (ovvero avendo presentato domanda di accredito di contribuzione figurativa in relazione al servizio militare o civile sostitutivo svolto nel periodo_____);

premessò che tale domanda è stata presentata in data_____ successivamente al superamento massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95;

Visto l'art. 1 comma 280 della L. n. 208/2015, l'art. 8 del D.P.R. n. 818/57 e tenuto conto dell'effettuazione della prescritta rilevazione della propria posizione contributiva solo con il provvedimento di codesta Amministrazione del 28.11.2015;

CHIEDE

all'Amministrazione in indirizzo:

- in via principale, che tutti i prelievi contributivi sino a questo momento operati sulla quota parte di retribuzione oltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95 restino acquisiti alla relativa gestione pensionistica e, unitamente alla corrispondente quota a carico del datore di lavoro, siano utilmente computati ai fini del diritto alle prestazioni ed alla relativa misura, stante l'inapplicabilità al caso di specie del suddetto massimale;
- in via subordinata, laddove codesta Amministrazione ritenga applicabile al caso di specie il suddetto massimale anteriormente alla comunicazione effettuata dal sottoscritto nell'ambito della rilevazione delle posizioni contributive di cui al provvedimento dell'Amministrazione medesima del 27.11.2015 (e salvo gravame sul punto), che i prelievi contributivi sino a tale momento operati sulla quota parte di retribuzione oltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95 vengano immediatamente restituiti, maggiorati degli interessi al tasso legale dalla data degli indebiti prelievi;

In ogni caso, richiamato quanto dichiarato in premessa in ordine alla maturazione di anzianità contributiva anteriore rispetto al 31.12.1995, il sottoscritto diffida inoltre l'Amministrazione in indirizzo ad astenersi dall'applicare ulteriormente nei suoi confronti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 comma 18 L. n. 335/95 e

si riserva l'adozione di ogni opportuna forma di tutela dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

La presente vale a ogni effetto di legge e particolarmente quale atto di messa in mora e di interruzione della prescrizione.

AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONE CONTRIBUTIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'(ex artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/00)

Il sottoscritto dott., nato il a, residente in, nominato con D.M., c.f., attualmente in servizio presso con funzioni di , amministrato dalla RTS di - ----, n. ----di partita ----

Consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di documenti falsi ai sensi del D.P.R. n. 445/00

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della disciplina in tema di massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/95, di aver maturato in gestioni pensionistiche obbligatorie un'anzianità contributiva pregressa al 31.12.1995, ivi inclusi periodi oggetto di riscatto o di accredito figurativo alla sede INPS territorialmente competente, con esclusione dei riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti inoccupati ai sensi dell'art. 1, comma 77, L. n. 247/07 e dei rapporti co.co.co. previsti dall'art. 51, comma 2, L. 488/99 svolti prima dell'obbligo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/95 e segnatamente

DICHIARA

di aver richiesto, in data , il riscatto totale/parziale a fini pensionistici del corso di laurea e in particolare aver richiesto il riscatto del periodo dal al (nel corpo della dichiarazione sostitutiva può essere opportuno indicare gli estremi della domanda presentata e protocollata, di cui non è obbligatorio allegare copia; la recente legge di stabilità fa riferimento alla presentazione di domanda di riscatto, ma può essere opportuno, specie in caso di domande di riscatto risalenti nel tempo, specificare se si è ancora in attesa di quantificazione del dovuto, se l'importo è stato già interamente corrisposto, se è in corso la rateizzazione del dovuto)

oppure

di aver richiesto, in data , l'accredito dei contributi figurativi in relazione al servizio militare/civile sostitutivo svolto dal al

oppure

di aver maturato anzianità contributiva pregressa al 31.12.1995 in altra gestione pensionistica obbligatoria (Gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti) e in particolare (specificare la gestione ed il relativo periodo);

eventuali comunicazioni saranno ricevute all'indirizzo di posta elettronica:

Autorizza il Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Magistrati, nonché gli uffici giudiziari che ricevono la domanda e quelli superiori che la inviano al Ministero, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

Si ricorda che il presente volumetto è pubblicato anche sul sito [Autonomia & Indipendenza \(www.autonomiaeindipendenza.it\)](http://www.autonomiaeindipendenza.it)